Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2023/0447(COD)

10.2.2025

EMENDAMENTI
189 - 538

Veronika Vrecionová
(PE766.982v01-00)

Benessere di cani e gatti e loro tracciabilità

Proposta di regolamento
(COM(2023)0769 – C9-0443/2023 – 2023/0447(COD))

Emendamento 189
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Titolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 190
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo ***114***,	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, ***l'articolo 114, l'articolo 168*** e l'articolo ***191***,

Or. en

Emendamento 191
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli animali vivi, compresi i gatti e i cani, rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fanno parte della politica agricola comune dell'Unione. Esiste un mercato per questi animali nell'Unione, che comprende notevoli scambi transfrontalieri. Molti Stati membri sono firmatari della Convenzione	(1) Gli animali vivi, compresi i gatti e i cani, rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fanno parte della politica agricola comune dell'Unione. Esiste un mercato per questi animali nell'Unione, che comprende notevoli scambi transfrontalieri. Molti Stati membri sono firmatari della Convenzione

europea per la protezione degli animali da compagnia. Esiste un'ampia gamma di prove del funzionamento non ottimale del mercato interno di cani e gatti nell'Unione, nonché del commercio illegale di tali animali all'interno dell'Unione e quando importati nell'Unione. È ***pertanto*** necessario stabilire prescrizioni minime per il benessere ***di*** cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per quanto riguarda la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione.

europea per la protezione degli animali da compagnia. Esiste un'ampia gamma di prove del funzionamento non ottimale del mercato interno di cani e gatti nell'Unione, nonché del commercio illegale di tali animali all'interno dell'Unione e quando importati nell'Unione. ***Pertanto, e soprattutto in considerazione degli aspetti etici che si fondano sui risultati scientifici più recenti relativi agli animali in quanto esseri senzienti, conformemente al titolo II, articolo 13, TFUE, che ne riconoscono la capacità in termini di emozioni, dolore e interazioni sociali,*** è necessario stabilire prescrizioni minime per il benessere ***degli animali, compresi*** cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per quanto riguarda la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 192
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli animali vivi, compresi i gatti e i cani, rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ***fanno parte della politica agricola comune dell'Unione***. Esiste un mercato per questi animali nell'Unione, che comprende notevoli scambi transfrontalieri. Molti Stati membri sono firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Esiste un'ampia gamma di prove ***del funzionamento*** non ottimale ***del mercato interno di cani e gatti nell'Unione***, nonché del commercio illegale di tali animali all'interno dell'Unione e quando importati	(1) Gli animali vivi, compresi i gatti e i cani, ***sono esseri senzienti che*** rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ***il cui benessere dovrebbe essere tutelato, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati dagli esseri umani a scopi ricreativi o per qualsiasi altra finalità, poiché tali finalità non alterano la loro capacità di provare gioia, dolore e altri sentimenti***. Esiste un mercato per questi animali nell'Unione, che comprende notevoli scambi transfrontalieri. Molti Stati membri sono firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Esiste un'ampia gamma di

nell'Unione. È pertanto necessario stabilire prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per quanto riguarda la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione.

prove ***della protezione*** non ottimale ***e degli abusi perpetrati ai danni di tali animali***, nonché ***di frodi e*** del commercio illegale di tali animali all'interno dell'Unione e quando importati nell'Unione. È pertanto necessario stabilire prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per quanto riguarda la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 193
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli animali vivi, compresi i gatti e i cani, rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fanno parte della politica agricola comune dell'Unione. Esiste un mercato per questi animali nell'Unione, che comprende notevoli scambi transfrontalieri. Molti Stati membri sono firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Esiste un'ampia gamma di prove del funzionamento non ottimale del mercato interno di cani e gatti nell'Unione, nonché del commercio illegale di tali animali all'interno dell'Unione e quando importati nell'Unione. È pertanto necessario stabilire prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti ***in stabilimenti***, nonché prescrizioni rafforzate per quanto riguarda la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione.	(1) Gli animali vivi, compresi i gatti e i cani, rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fanno parte della politica agricola comune dell'Unione. Esiste un mercato per questi animali nell'Unione, che comprende notevoli scambi transfrontalieri. Molti Stati membri sono firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Esiste un'ampia gamma di prove del funzionamento non ottimale del mercato interno di cani e gatti nell'Unione, nonché del commercio illegale di tali animali all'interno dell'Unione e quando importati nell'Unione. È pertanto necessario stabilire prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti, nonché prescrizioni rafforzate per quanto riguarda la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione.

Or. de

Emendamento 194
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Anche altri animali vivi detenuti come animali da compagnia meritano di essere tutelati e necessitano di prescrizioni minime per il loro benessere, nonché di prescrizioni rafforzate per quanto riguarda la loro tracciabilità nell'Unione. Inoltre molti animali non sono idonei a essere detenuti come animali da compagnia, in quanto si rivelano essere una minaccia per la salute e la sicurezza pubblica, per la biodiversità o per altri animali, o semplicemente poiché la loro detenzione in spazi circoscritti e il clima europeo non sono compatibili con il comportamento e le esigenze specifici della loro specie. È pertanto opportuno adottare un elenco positivo dell'UE di animali che possono essere detenuti come animali da compagnia e introdurre norme e condizioni specifiche per specie al fine di garantirne il benessere. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di istituire tale elenco positivo e tali norme e condizioni in materia di benessere animale.

Or. en

Emendamento 195
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(1 bis) Il benessere degli animali è un obiettivo e un valore dell'Unione sancito dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riconosce gli animali in quanto esseri senzienti. Inoltre l'Unione e la maggior parte degli Stati membri sono firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia[1 bis] e delle relative risoluzioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa: la risoluzione sugli interventi chirurgici sugli animali da compagnia, la risoluzione sulla riproduzione degli animali da compagnia e la risoluzione sulla detenzione di animali selvatici come animali da compagnia (adottate il 10 marzo 1995).

[1 bis] ***Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo, 1° maggio 1992, CETS 125.***

Or. en

Motivazione

L'articolo 13 TFUE costituisce uno degli obiettivi del diritto dell'Unione, conformemente alla formulazione dell'articolo 13 TFUE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (tra cui la causa C-189/01, H. Jippes et al. contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 12 luglio 2001, ECLI:EU:C:2001:420). La maggior parte degli Stati membri dell'UE è inoltre vincolata dai testi internazionali del Consiglio d'Europa in materia di benessere degli animali da compagnia. L'UE dovrebbe pertanto fare riferimento a tali testi.

Emendamento 196
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Solo nell'UE sono in commercio oltre 2 000 specie, una diversità che si rinnova ogni anno attraverso

	l'importazione di milioni di animali e cambiamenti di tendenza. Sia l'ampia varietà delle specie, molte delle quali costituiscono serbatoi di virus noti e altri parassiti di interesse zoonotico, sia il gran numero di esemplari in commercio, sono associati a un aumento del rischio di malattie zoonotiche e di diffusione di specie esotiche invasive. Tale commercio diversificato evidenzia la necessità di un approccio "One Health" che riconosca l'interconnessione tra la salute umana, animale e ambientale.

Or. en

Emendamento 197
Valérie Deloge, Vilis Krištopans, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Inoltre i consumatori non godono di sufficiente ***protezione*** in quanto, quando acquistano un cane o un gatto, si trovano spesso ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere in cui gli animali sono stati allevati e detenuti negli stabilimenti, come problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici del cane o del gatto acquistato o acquisito.	(3) Inoltre i consumatori non godono di sufficiente ***informazione: è necessario informare e sensibilizzare le persone sulla realtà dei traffici e degli allevamenti illegali*** in quanto, quando acquistano un cane o un gatto, si trovano spesso ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere in cui gli animali sono stati allevati e detenuti negli stabilimenti, come problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici del cane o del gatto acquistato o acquisito.

Or. fr

Emendamento 198
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Inoltre i consumatori non godono di sufficiente protezione in quanto, quando acquistano un cane o un gatto, si trovano spesso ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere in cui gli animali sono stati allevati e detenuti ***negli stabilimenti***, come problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici del cane o del gatto acquistato o acquisito.	(3) Inoltre i consumatori non godono di sufficiente protezione in quanto, quando acquistano un cane o un gatto, si trovano spesso ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere in cui gli animali sono stati allevati e detenuti, come problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici del cane o del gatto acquistato o acquisito.

Or. de

Emendamento 199
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) L'indagine Eurobarometro del marzo 2023 evidenzia un forte sostegno pubblico a favore di norme rafforzate in materia di benessere degli animali in tutta l'Unione europea. L'84 % degli europei ritiene che il benessere degli animali d'allevamento debba essere maggiormente tutelato, mentre il 74 % è a favore dell'introduzione di maggiori tutele per animali da compagnia come cani e gatti. Inoltre il 90 % dei cittadini dell'UE ritiene che le pratiche agricole e di allevamento debbano soddisfare requisiti etici di base, una posizione che riflette un ampio consenso sulla necessità di norme più rigorose in materia di benessere. Sono significative anche le preoccupazioni relative al trasporto di animali vivi. Tali risultati sottolineano l'importanza di rafforzare le politiche in materia di benessere degli animali in modo da allinearle alle aspettative del pubblico e alle conoscenze scientifiche sugli animali in quanto esseri senzienti.

Or. en

Emendamento 200
Valérie Deloge, Vilis Krištopans, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Allo stesso tempo, è opportuno instaurare una cooperazione tra gli Stati membri al fine di individuare gli allevamenti illegali e smantellare le reti.

Or. fr

Emendamento 201
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Nel corso degli anni nell'UE è aumentata significativamente la pratica di vivere con animali da compagnia e i cittadini dell'Unione hanno dimostrato di attribuire grande importanza al benessere di cani e gatti. Tenuto conto dell'evoluzione della scienza relativa al benessere degli animali e degli studi sull'uomo e sugli animali, l'UE e gli Stati membri dovrebbero favorire la transizione da un quadro giuridico basato sulla proprietà a un quadro giuridico che si fonda sulla responsabilità etica nei confronti degli animali.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 13 TFUE, che riconosce gli animali in quanto esseri senzienti e impone

all'UE e agli Stati membri di tenere "pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali", e sulla base del progresso scientifico, l'UE dovrebbe istituire un sistema giuridico coerente con l'idea che gli animali non sono merci da possedere, ma esseri senzienti di cui gli esseri umani sono responsabili.

Emendamento 202
Valérie Deloge, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il commercio illegale di cani e gatti si è sviluppato in parte a causa della mancanza di tracciabilità di questi animali al fine di risalire alla cucciolata originaria. A loro volta, le pratiche commerciali illegali sono associate a sofferenze di cani e gatti soggetti a pratiche di allevamento non controllate. Non è possibile garantire che gli operatori rispettino le stesse norme di benessere degli animali e garantire condizioni uniformi di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda la fornitura di cani e gatti senza mezzi affidabili per risalire all'origine degli animali. È pertanto fondamentale garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti mediante un sistema che li identifichi e li registri prima che siano forniti per la prima volta ***nell'Unione***, nonché ogni volta che avviene un trasferimento di proprietà degli animali.	(6) Il commercio illegale di cani e gatti si è sviluppato in parte a causa della mancanza di tracciabilità di questi animali al fine di risalire alla cucciolata originaria ***nonché per la mania dei consumatori per questi animali, il tutto facilitato dallo sviluppo degli acquisti online***. A loro volta, le pratiche commerciali illegali sono associate a sofferenze di cani e gatti soggetti a pratiche di allevamento non controllate. Non è possibile garantire che gli operatori rispettino le stesse norme di benessere degli animali e garantire condizioni uniformi di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda la fornitura di cani e gatti senza mezzi affidabili per risalire all'origine degli animali. È pertanto fondamentale garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti mediante un sistema che li identifichi e li registri prima ***dei quattro mesi di età se l'animale rimane presso l'allevatore, oppure prima*** che siano forniti per la prima volta, nonché ogni volta che avviene un trasferimento di proprietà degli animali.

Or. fr

Emendamento 203
Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il commercio illegale di cani e gatti provenienti da paesi terzi è in aumento. Le attuali norme dell'UE sui movimenti di cani e gatti verso l'UE, come le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013 e della normativa in materia di sanità animale, non contengono strumenti sufficienti per prevenire tale commercio illegale. Ciò significa che sono necessarie norme supplementari per contrastare il commercio illegale di cani e gatti. Secondo le norme vigenti in materia di sanità animale, per quanto riguarda i movimenti a carattere sia commerciale che non commerciale di cani e gatti che entrano nell'Unione, gli animali devono essere identificati mediante un microchip. Per rafforzare tali disposizioni in materia di tracciabilità, i proprietari di cani e gatti che entrano nell'Unione dovrebbero garantirne la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri nel luogo di destinazione. Ciò consentirà un maggiore controllo dei movimenti di tali animali.	(7) Il commercio illegale di cani e gatti provenienti da paesi terzi è in aumento. Le attuali norme dell'UE sui movimenti di cani e gatti verso l'UE, come le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013 e della normativa in materia di sanità animale, non contengono strumenti sufficienti per prevenire tale commercio illegale. Ciò significa che sono necessarie norme supplementari per contrastare il commercio illegale di cani e gatti. Secondo le norme vigenti in materia di sanità animale, per quanto riguarda i movimenti a carattere sia commerciale che non commerciale di cani e gatti che entrano nell'Unione, gli animali devono essere identificati mediante un microchip ***o un tatuaggio***. Per rafforzare tali disposizioni in materia di tracciabilità, i proprietari di cani e gatti che entrano nell'Unione dovrebbero garantirne la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri nel luogo di destinazione ***e al più tardi al momento dell'ingresso fisico nel territorio dell'UE, pena il sequestro dell'animale e il ricevimento di una multa da parte del proprietario***. Ciò consentirà un maggiore controllo dei movimenti di tali animali.

Or. fr

Emendamento 204
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il commercio illegale di cani e gatti provenienti da paesi terzi è in aumento. Le attuali norme dell'UE sui movimenti di cani e gatti verso l'UE, come le	(7) Il commercio illegale di cani e gatti provenienti da paesi terzi è in aumento. Le attuali norme dell'UE sui movimenti di cani e gatti verso l'UE, come le

disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013 e della normativa in materia di sanità animale, non contengono strumenti sufficienti per prevenire tale commercio illegale. Ciò significa che sono necessarie norme supplementari per contrastare il commercio illegale di cani e gatti. Secondo le norme vigenti in materia di sanità animale, per quanto riguarda i movimenti a carattere sia commerciale che non commerciale di cani e gatti che entrano nell'Unione, gli animali devono essere identificati mediante un microchip. Per rafforzare tali disposizioni in materia di tracciabilità, i proprietari di cani e gatti che entrano nell'Unione dovrebbero garantirne la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri nel luogo di destinazione. Ciò consentirà un maggiore controllo dei movimenti di tali animali.	disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013 e della normativa in materia di sanità animale, non contengono strumenti sufficienti per prevenire tale commercio illegale. Ciò significa che sono necessarie norme supplementari per contrastare il commercio illegale di cani e gatti. Secondo le norme vigenti in materia di sanità animale, per quanto riguarda i movimenti a carattere sia commerciale che non commerciale di cani e gatti che entrano nell'Unione, gli animali devono essere identificati mediante un microchip. Per rafforzare tali disposizioni in materia di tracciabilità, i proprietari ***o le persone responsabili*** di cani e gatti che entrano nell'Unione dovrebbero garantirne la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri nel luogo di destinazione. Ciò consentirà un maggiore controllo dei movimenti di tali animali.

Or. ro

Emendamento 205
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le disposizioni in materia di tracciabilità contenute nella presente proposta contribuiscono anche alla protezione della salute pubblica attraverso un migliore benessere degli animali, una migliore salute degli animali e migliori controlli sulla possibile trasmissione di malattie animali (alcune delle quali di natura zoonotica), conformemente all'approccio "One Health".	(8) Le disposizioni in materia di tracciabilità contenute nella presente proposta contribuiscono anche alla protezione della salute pubblica attraverso un migliore benessere degli animali, una migliore salute degli animali e migliori controlli sulla possibile trasmissione di malattie animali (alcune delle quali di natura zoonotica ***e altre trasmesse agli animali selvatici***), conformemente all'approccio "One Health".

Or. en

Emendamento 206
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il regolamento (UE) 2016/429 impone l'identificazione di cani e gatti mediante un trasponditore, ma solo se sono oggetto di movimenti tra Stati membri una volta entrati nell'Unione. L'identificazione imposta da detto regolamento non è pienamente armonizzata in quanto non comprende norme precise relative ai trasponditori. Inoltre tale regolamento non impone agli Stati membri di tenere banche dati di cani e gatti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a istituire e mantenere banche dati di cani e gatti ***forniti sul mercato dell'***Unione per garantire la tracciabilità di tali animali. È altresì necessario garantire l'interoperabilità di tali banche dati. Ciò agevolerà la ricerca di informazioni su cani e gatti in tutta l'Unione e consentirà alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali per garantire la conformità alle norme in materia di benessere degli animali.	(10) Il regolamento (UE) 2016/429 impone l'identificazione di cani e gatti mediante un trasponditore, ma solo se sono oggetto di movimenti tra Stati membri una volta entrati nell'Unione. L'identificazione imposta da detto regolamento non è pienamente armonizzata in quanto non comprende norme precise relative ai trasponditori. Inoltre tale regolamento non impone agli Stati membri di tenere banche dati di cani e gatti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a istituire e mantenere banche dati di cani e gatti ***nell'***Unione per garantire la tracciabilità di tali animali. È altresì necessario garantire l'interoperabilità di tali banche dati. Ciò agevolerà la ricerca di informazioni su cani e gatti in tutta l'Unione e consentirà alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali per garantire la conformità alle norme in materia di benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 207
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La fornitura di cani e gatti, a scopo di lucro o a titolo gratuito, ha un impatto sul mercato interno. Pertanto, al fine di prevenire le frodi, è opportuno garantire la	(11) La fornitura di cani e gatti, a scopo di lucro o a titolo gratuito, ha un impatto sul mercato interno. Pertanto, al fine di prevenire le frodi, è opportuno garantire la

tracciabilità di tutti gli animali oggetto di scambi sul mercato dell'Unione e assoggettare a norme dettagliate la detenzione degli animali negli stabilimenti di allevamento, nei negozi di animali da compagnia o nei rifugi per animali.	tracciabilità di tutti gli animali oggetto di scambi sul mercato dell'Unione e assoggettare a norme dettagliate la detenzione degli animali negli stabilimenti di allevamento, nei negozi di animali da compagnia o nei rifugi per animali. ***I servizi militari, di polizia o doganali che allevano o detengono cani ad uso dei servizi stessi non rientrano in tale situazione in quanto non svolgono tali attività per il mercato.***

Or. en

Emendamento 208
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La fornitura di cani e gatti, a scopo di lucro o a titolo gratuito, ha un impatto sul mercato interno. Pertanto, al fine di prevenire le frodi, è opportuno garantire la tracciabilità di tutti gli animali oggetto di scambi sul mercato dell'Unione e assoggettare a norme dettagliate la detenzione degli animali negli stabilimenti di allevamento, ***nei negozi di animali da compagnia o*** nei rifugi per animali.	(11) La fornitura di cani e gatti, a scopo di lucro o a titolo gratuito, ha un impatto sul mercato interno. Pertanto, al fine di prevenire le frodi, è opportuno garantire la tracciabilità di tutti gli animali oggetto di scambi sul mercato dell'Unione e assoggettare a norme dettagliate la detenzione degli animali negli stabilimenti di allevamento, ***di ricerca, di vendita e*** nei rifugi per animali***, nelle case affidatarie, nei canili e nei gattili***.

Or. en

Emendamento 209
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) La fornitura occasionale di

	cuccioli di cane e gatto di animali da compagnia per conto dei proprietari, a scopo di lucro o a titolo gratuito, non ha un impatto significativo sul mercato interno e la sua esclusione dall'ambito di applicazione del presente regolamento è pertanto giustificata, fatta eccezione per l'applicazione dei principi generali in materia di benessere e gli obblighi di identificazione e registrazione, garantendo così la loro tracciabilità.

Or. es

Emendamento 210
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) La detenzione di cani e gatti per conto dei proprietari, come ad esempio nelle pensioni per animali da compagnia, è un'attività a carattere temporaneo e locale che non ha un impatto significativo sul mercato interno. È pertanto giustificato escludere le pensioni per animali da compagnia dalle prescrizioni previste dal presente regolamento per gli stabilimenti che detengono cani e gatti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 211
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]	***soppresso***

disciplina la detenzione, la riproduzione e la fornitura di animali a fini scientifici, compresi cani e gatti. Cani e gatti destinati a fini scientifici dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

[4] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

Or. en

Emendamento 212
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4] disciplina la detenzione, la riproduzione e la fornitura di animali a fini scientifici, compresi cani e gatti. Cani e gatti destinati a fini scientifici dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.	(13) La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4] disciplina la detenzione, la riproduzione e la fornitura di animali a fini scientifici, compresi cani e gatti. Cani e gatti destinati a fini scientifici dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. ***Tuttavia per i cani e i gatti allevati a fini scientifici che sono stati reinseriti come animali da compagnia e per gli animali d'allevamento poi collocati nei santuari sono necessari specifici addetti alla custodia, conoscenze specializzate e sostegno continuo al fine di garantire il loro benessere. La Commissione europea dovrebbe valutare e proporre misure giuridiche adeguate e proporzionate per garantire il riconoscimento, la protezione e il benessere di tali animali.***

[4] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

[4] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

Or. en

Emendamento 213
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4] disciplina la detenzione, la riproduzione e la fornitura di animali a fini scientifici, compresi cani e gatti. Cani e gatti destinati a fini scientifici dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.	(13) La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4] disciplina la detenzione, la riproduzione e la fornitura di animali a fini scientifici, compresi cani e gatti. ***Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina le sperimentazioni cliniche dei medicinali veterinari che prevedono l'utilizzo di animali, compresi cani e gatti.*** Cani e gatti destinati ***o utilizzati*** a fini scientifici ***e cani e gatti utilizzati in sperimentazioni cliniche necessarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari*** dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
[4] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).	[4] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

Or. en

Emendamento 214
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per la prima volta norme dettagliate in materia di benessere interesseranno un gran numero di cani e gatti, il che consentirà loro di beneficiare di migliori condizioni di vita. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà pratiche nel determinare, in alcuni casi, se cani e gatti siano detenuti come animali da compagnia o per l'immissione sul mercato o la fornitura, il presente regolamento dovrebbe esentare da determinati obblighi i proprietari di animali da compagnia che detengono un certo numero di cani e gatti e producono un certo numero di cucciolate al di sotto di una determinata soglia. In caso contrario, tali proprietari di animali da compagnia sarebbero soggetti alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, il che non sarebbe proporzionato.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 215
Katarína Roth Neveďalová, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per la prima volta norme dettagliate in materia di benessere interesseranno un gran numero di cani e gatti, il che consentirà loro di beneficiare di migliori condizioni di vita. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà pratiche nel determinare, in alcuni casi, se cani e gatti siano detenuti come animali da compagnia o per l'immissione sul mercato o la fornitura, il presente regolamento dovrebbe esentare da	(14) Per la prima volta norme dettagliate in materia di benessere interesseranno un gran numero di cani e gatti, il che consentirà loro di beneficiare di migliori condizioni di vita. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà pratiche nel determinare, in alcuni casi, se cani e gatti siano detenuti come animali da compagnia***, siano utilizzati a fini agricoli, come animali da guardia e da pastore,*** o per l'immissione

determinati obblighi i proprietari di animali da compagnia che detengono un certo numero di cani e gatti e producono un certo numero di cucciolate al di sotto di una determinata soglia. In caso contrario, tali proprietari di animali da compagnia sarebbero soggetti alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, il che non sarebbe proporzionato.	sul mercato o la fornitura, il presente regolamento dovrebbe esentare da determinati obblighi i proprietari di animali da compagnia che detengono un certo numero di cani e gatti e producono un certo numero di cucciolate al di sotto di una determinata soglia. In caso contrario, tali proprietari di animali da compagnia sarebbero soggetti alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, il che non sarebbe proporzionato. ***Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto delle zone rurali e remote in cui l'accesso ai servizi veterinari e alle infrastrutture di conformità è limitato nonché dei meccanismi di sostegno al fine di garantire l'attuazione pratica senza oneri sproporzionati per i piccoli allevatori e agricoltori.***

Or. en

Emendamento 216
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per la prima volta norme dettagliate in materia di benessere interesseranno un gran numero di cani e gatti, il che consentirà loro di beneficiare di migliori condizioni di vita. ***Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà pratiche nel determinare, in alcuni casi, se cani e gatti siano detenuti come animali da compagnia o per l'immissione sul mercato o la fornitura,*** il presente regolamento dovrebbe esentare da determinati obblighi i proprietari di animali da compagnia che detengono un ***certo*** numero di cani e gatti ***e producono un certo numero di cucciolate al di sotto di una determinata soglia***. ***In caso contrario, tali proprietari di animali da compagnia sarebbero soggetti alle***	(14) Per la prima volta norme dettagliate in materia di benessere interesseranno un gran numero di cani e gatti, il che consentirà loro di beneficiare di migliori condizioni di vita. ***A fini di proporzionalità*** il presente regolamento dovrebbe esentare da determinati obblighi i proprietari di animali da compagnia che detengono un numero ***limitato*** di cani e gatti.

pertinenti prescrizioni del presente regolamento, il che non sarebbe proporzionato.

Or. en

Emendamento 217
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) ***Una volta raggiunta la soglia relativa alle attività di allevamento di cui al considerando precedente,*** i locali adibiti all'allevamento degli animali sono soggetti alle norme relative agli stabilimenti di allevamento di cui al capo II del presente regolamento, anche se le attività di allevamento sono svolte all'interno di abitazioni, come spesso avviene per diversi tipi di allevatori commerciali. Le abitazioni in cui cani e gatti sono detenuti per scopi diversi dalla riproduzione non sono considerate stabilimenti di allevamento e non sono tenute a conformarsi al capo II del presente regolamento.	(15) I locali adibiti all'allevamento degli animali sono soggetti alle norme relative agli stabilimenti di allevamento di cui al capo II del presente regolamento, anche se le attività di allevamento sono svolte all'interno di abitazioni, come spesso avviene per diversi tipi di allevatori commerciali. Le abitazioni in cui cani e gatti sono detenuti per scopi diversi dalla riproduzione non sono considerate stabilimenti di allevamento e non sono tenute a conformarsi al capo II del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 218
Michal Wiezik, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Inoltre sul mercato dell'Unione cani e gatti sono forniti da diversi tipi di operatori che svolgono diversi tipi di attività. Agli allevatori commerciali si affiancano negozi di animali da compagnia	(17) Inoltre sul mercato dell'Unione cani e gatti sono forniti da diversi tipi di operatori che svolgono diversi tipi di attività. Agli allevatori commerciali si affiancano negozi di animali da compagnia

che detengono cani e gatti, solitamente nati e allevati in altri stabilimenti, per venderli. La protezione di questi animali può non essere ottimale e non esistono norme comuni in materia di benessere che devono essere rispettate in tali stabilimenti. ***Dato che i negozi di animali da compagnia sono operatori commerciali che immettono sul mercato*** cani e gatti***, è pertanto necessario applicare a tali stabilimenti le prescrizioni di cui al presente regolamento***.

che detengono cani e gatti, solitamente nati e allevati in altri stabilimenti, per venderli. La protezione di questi animali può non essere ottimale e non esistono norme comuni in materia di benessere che devono essere rispettate in tali stabilimenti. ***È pertanto opportuno vietare la vendita di*** cani e gatti ***nei negozi di animali da compagnia***.

Or. en

Emendamento 219
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Inoltre sul mercato dell'Unione cani e gatti sono forniti da diversi tipi di operatori che svolgono diversi tipi di attività. Agli allevatori commerciali si affiancano negozi di animali da compagnia che detengono cani e gatti, solitamente nati e allevati in altri stabilimenti, per venderli. La protezione di questi animali ***può*** non ***essere*** ottimale e non esistono norme comuni in materia di benessere che devono essere rispettate in tali stabilimenti. ***Dato che i negozi di animali da compagnia sono operatori commerciali che immettono sul mercato*** cani e gatti***,*** è pertanto necessario ***applicare a tali stabilimenti le prescrizioni di cui al presente regolamento***.	(17) Inoltre sul mercato dell'Unione cani e gatti sono forniti da diversi tipi di operatori che svolgono diversi tipi di attività. Agli allevatori commerciali si affiancano negozi di animali da compagnia che detengono cani e gatti, solitamente nati e allevati in altri stabilimenti, per venderli. La protezione di questi animali ***è spesso*** non ottimale e non esistono norme comuni in materia di benessere che devono essere rispettate in tali stabilimenti. ***La vendita di*** cani e gatti ***nei negozi di animali da compagnia dà inoltre luogo ad acquisti impulsivi, portando a situazioni di cura non ottimale e abbandono.*** È pertanto necessario ***vietare la vendita di animali nei negozi di animali da compagnia***.

Or. en

Emendamento 220
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) "eutanasia": l'atto di indurre la morte utilizzando un metodo che provoca una perdita di coscienza rapida e irreversibile e comporta dolore e angoscia minimi per l'animale.

Or. en

Emendamento 221
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nonostante le differenze nelle attività svolte dagli allevatori commerciali e dai negozi di animali da compagnia, da un lato, e dai rifugi per animali, dall'altro, tutti forniscono cani e gatti sul mercato dell'Unione ed è presente una certa sovrapposizione, in particolare a livello della domanda. Quando cercano un cane o un gatto, i consumatori scelgono tra l'acquisto di un animale da un allevatore (direttamente o tramite un negozio di animali da compagnia o un intermediario) o l'adozione di un animale da un rifugio. L'acquisizione di cani o gatti direttamente dai proprietari di animali da compagnia è marginale. Un fattore importante nella scelta di un cane o di un gatto è costituito dai possibili problemi comportamentali o di altro tipo che l'animale può presentare per essere stato tenuto in condizioni di scarso benessere e che possono ridurre la sua idoneità a essere detenuto come animale da compagnia, indipendentemente dal fatto che l'animale sia stato detenuto in uno stabilimento di allevamento	(19) Nonostante le differenze nelle attività svolte dagli allevatori commerciali e dai negozi di animali da compagnia, da un lato, e dai rifugi per animali, dall'altro, tutti forniscono cani e gatti sul mercato dell'Unione ed è presente una certa sovrapposizione, in particolare a livello della domanda. Quando cercano un cane o un gatto, i consumatori scelgono tra l'acquisto di un animale da un allevatore (direttamente o tramite un negozio di animali da compagnia o un intermediario) o l'adozione di un animale da un rifugio. L'acquisizione di cani o gatti direttamente dai proprietari di animali da compagnia è marginale. Un fattore importante nella scelta di un cane o di un gatto è costituito dai possibili problemi comportamentali o di altro tipo che l'animale può presentare per essere stato tenuto in condizioni di scarso benessere e che possono ridurre la sua idoneità a essere detenuto come animale da compagnia, indipendentemente dal fatto che l'animale sia stato detenuto in uno stabilimento di allevamento

commerciale, in un negozio di animali da compagnia o in un rifugio. Inoltre, dato che il commercio è svolto anche da intermediari e per lo più online, i consumatori potrebbero non sapere prima di acquistare un cane o un gatto se l'animale proviene da un rifugio, da un allevatore o da un negozio di animali da compagni. Vi sono prove del fatto che un significativo numero di animali forniti al mercato dell'Unione proviene dai rifugi, in particolare per quanto riguarda i gatti. Vi sono inoltre prove del fatto che i rifugi in alcuni Stati membri forniscono animali a potenziali proprietari di animali da compagnia in altri Stati membri, in particolare per quanto riguarda i cani. Al fine di garantire che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi, ovvero assicurare il corretto funzionamento del mercato interno di cani e gatti e lo sviluppo razionale del settore, garantendo nel contempo un elevato livello di benessere degli animali, è necessario applicare alcune delle sue prescrizioni ai rifugi che detengono un certo numero minimo di animali, indipendentemente dal fatto che essi vendano animali a titolo oneroso o forniscano animali solo gratuitamente o dietro rimborso di costi ragionevoli. Tuttavia, per motivi di proporzionalità e dato che le attività dei rifugi differiscono da quelle di altri operatori e possono svolgere una funzione di interesse pubblico, ai rifugi dovrebbero applicarsi solo alcune delle prescrizioni del presente regolamento, riguardanti in particolare il numero e le competenze degli addetti alla custodia degli animali, l'alloggiamento, l'alimentazione e l'abbeveraggio, le esigenze comportamentali e le pratiche dolorose, nonché le visite di consulenza da parte di un veterinario.

commerciale, in un negozio di animali da compagnia o in un rifugio. Inoltre, dato che il commercio è svolto anche da intermediari e per lo più online, i consumatori potrebbero non sapere prima di acquistare un cane o un gatto se l'animale proviene da un rifugio, da un allevatore o da un negozio di animali da compagnia***. È pertanto opportuno rendere obbligatorie queste informazioni negli annunci, senza le quali non potranno essere pubblicati online***. Vi sono prove del fatto che un significativo numero di animali forniti al mercato dell'Unione proviene dai rifugi, in particolare per quanto riguarda i gatti. Vi sono inoltre prove del fatto che i rifugi in alcuni Stati membri forniscono animali a potenziali proprietari di animali da compagnia in altri Stati membri, in particolare per quanto riguarda i cani. Al fine di garantire che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi, ovvero assicurare il corretto funzionamento del mercato interno di cani e gatti e lo sviluppo razionale del settore, garantendo nel contempo un elevato livello di benessere degli animali, è necessario applicare alcune delle sue prescrizioni ai rifugi che detengono un certo numero minimo di animali, indipendentemente dal fatto che essi vendano animali a titolo oneroso o forniscano animali solo gratuitamente o dietro rimborso di costi ragionevoli. Tuttavia, per motivi di proporzionalità e dato che le attività dei rifugi differiscono da quelle di altri operatori e possono svolgere una funzione di interesse pubblico, ai rifugi dovrebbero applicarsi solo alcune delle prescrizioni del presente regolamento, riguardanti in particolare il numero e le competenze degli addetti alla custodia degli animali, l'alloggiamento, l'alimentazione e l'abbeveraggio, le esigenze comportamentali e le pratiche dolorose, nonché le visite di consulenza da parte di un veterinario.

Or. fr

Emendamento 222
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di individuare gli stabilimenti soggetti ai loro controlli ufficiali. È pertanto necessario che gli operatori che detengono cani e gatti negli stabilimenti notifichino le loro attività alle autorità competenti.	(23) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di individuare gli stabilimenti soggetti ai loro controlli ufficiali ***e che i consumatori possano consultare un registro pubblico degli stabilimenti notificati***. È pertanto necessario che gli operatori che detengono cani e gatti negli stabilimenti notificino le loro attività alle autorità competenti ***e che queste ultime mantengano un registro pubblico aggiornato di tali stabilimenti***. ***Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori, le autorità competenti dovrebbero poter utilizzare a tal fine le informazioni o i dati raccolti nel registro degli stabilimenti per cani e gatti a norma del regolamento (UE) 2016/429.***

Or. en

Emendamento 223
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La presenza di personale adeguatamente formato e qualificato è essenziale per migliorare le condizioni di benessere degli animali. Le competenze in	(24) La presenza di personale adeguatamente formato e qualificato è essenziale per migliorare le condizioni di benessere degli animali. Le competenze in

materia di benessere degli animali richiedono la conoscenza dei modelli comportamentali di base e delle esigenze delle specie interessate. Al fine di evitare dolore, angoscia e sofferenza a cani e gatti, gli addetti alla custodia degli animali dovrebbero avere le competenze in materia di benessere degli animali pertinenti ai loro compiti e agli animali da essi trattati.	materia di benessere degli animali richiedono la conoscenza dei modelli comportamentali di base e delle esigenze delle specie interessate. Al fine di evitare dolore, angoscia e sofferenza a cani e gatti, gli addetti alla custodia degli animali dovrebbero avere le competenze in materia di benessere degli animali pertinenti ai loro compiti e agli animali da essi trattati. ***Gli addetti alla custodia degli animali dovrebbero aggiornare regolarmente le loro competenze attraverso programmi di formazione.***
	Or. en

Emendamento 224
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Dato che il benessere degli animali comprende la salute degli animali, i veterinari sono nella posizione migliore per fornire consulenza agli operatori al fine di migliorare la situazione relativa al benessere degli animali negli stabilimenti. I veterinari dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito alla correlazione esistente tra la salute e il benessere di tali animali. Gli stabilimenti che detengono cani e gatti dovrebbero pertanto ricevere visite ***regolari*** volte a verificare il benessere degli animali ***da parte di un veterinario***.	(25) Dato che il benessere degli animali comprende la salute degli animali, i veterinari sono nella posizione migliore per fornire consulenza agli operatori al fine di migliorare la situazione relativa al benessere degli animali negli stabilimenti. I veterinari dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito alla correlazione esistente tra la salute e il benessere di tali animali. Gli stabilimenti che detengono cani e gatti dovrebbero pertanto ricevere visite ***annuali da parte di un veterinario*** volte a verificare il benessere degli animali ***e in particolare a valutare e fornire consulenza sulla costante conformità alle norme del presente regolamento in materia di pratiche dolorose e di manipolazione***.
	Or. en

Emendamento 225
Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Dato che il benessere degli animali comprende la salute degli animali, i veterinari sono nella posizione migliore per fornire consulenza agli operatori al fine di migliorare la situazione relativa al benessere degli animali negli stabilimenti. I veterinari dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito alla correlazione esistente tra la salute e il benessere di tali animali. Gli stabilimenti che detengono cani e gatti dovrebbero pertanto ricevere visite ***regolari*** volte a verificare il benessere degli animali da parte di un veterinario.	(25) Dato che il benessere degli animali comprende la salute degli animali, i veterinari sono nella posizione migliore per fornire consulenza agli operatori al fine di migliorare la situazione relativa al benessere degli animali negli stabilimenti. I veterinari dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito alla correlazione esistente tra la salute e il benessere di tali animali. Gli stabilimenti che detengono cani e gatti dovrebbero pertanto ricevere ***regolarmente*** visite ***sanitarie annuali obbligatorie*** volte a verificare il benessere degli animali da parte di un veterinario.

Or. fr

Emendamento 226
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) È necessario che i veterinari siano sufficientemente indipendenti dall'operatore e che siano altamente istruiti e formati regolarmente in modo da essere aggiornati sugli ultimi sviluppi e conoscenze. Tale formazione dovrebbe comprendere anche la capacità di riconoscere le situazioni di violenza domestica e abuso di animali, che sono spesso interconnesse.

Or. en

Emendamento 227
Valérie Deloge, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Poiché cani e gatti allevati in cattive condizioni e non vaccinati possono essere portatori di malattie trasmissibili, è opportuno rendere obbligatorio, al momento della registrazione dell'animale, il collegamento a un veterinario in attività di esercizio, responsabile del monitoraggio sanitario.

Or. fr

Emendamento 228
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 ter) La stragrande maggioranza dei veterinari cura gli animali salvati dai rifugi e circa un terzo dei cani e dei gatti da compagnia proviene da tali strutture. Nei rifugi gli animali possono essere esposti a un maggior rischio di contrarre malattie infettive a causa delle condizioni in cui vivono, a stretto contatto tra loro, nonché di fattori di gestione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che gli addetti alla custodia degli animali e i veterinari specializzati abbiano accesso a una formazione sufficiente sia in termini di quantità che di qualità, ad esempio includendo la medicina nel contesto dei rifugi, con una particolare l'attenzione

alla salute di tutti gli animali, nel piano di studi delle facoltà veterinarie, come già avviene nei Paesi Bassi, in Croazia, in Spagna, in Portogallo e in Gran Bretagna. Sarebbe inoltre opportuno che il consiglio europeo di specializzazione veterinaria approvasse la medicina nel contesto dei rifugi come specializzazione dell'UE.

Or. en

Emendamento 229
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 quater) Al fine di porre rapidamente rimedio alle situazioni di rischio, qualora i veterinari, durante la visita di controllo della salute e del benessere degli animali, abbiano assistito a situazioni che rappresentano una grave minaccia per il benessere dei cani o dei gatti, dovrebbero essere tenuti a informare immediatamente le autorità competenti e dovrebbero effettuare una successiva visita di controllo entro due mesi.

Or. en

Emendamento 230
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Alcune strategie di riproduzione possono comportare problemi per il	(26) Alcune strategie di riproduzione possono comportare problemi per il

benessere di cani e gatti. Selezionando alcuni tratti genetici per motivi estetici o di altra natura commerciale, potrebbero anche comparire tratti indesiderati dal punto di vista del benessere degli animali ed essere trasmessi alle generazioni future. Gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire che le loro strategie di riproduzione non comportino tali conseguenze negative per il benessere di cani e gatti.	benessere di cani e gatti. Selezionando alcuni tratti genetici per motivi estetici o di altra natura commerciale, potrebbero anche comparire tratti indesiderati dal punto di vista del benessere degli animali ed essere trasmessi alle generazioni future. Gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire che le loro strategie di riproduzione non comportino tali conseguenze negative per il benessere di cani e gatti. ***Occorre porre fine agli allevamenti tortura.***

Or. de

Emendamento 231
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Al fine di contrastare lo sviluppo e la diffusione della resistenza antimicrobica, è necessario garantire che determinati stabilimenti non somministrino antibiotici in quantità eccessive. È pertanto necessario stabilire prescrizioni in materia di monitoraggio e registrazione per l'utilizzo di antibiotici negli stabilimenti.

Or. en

Emendamento 232
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Le prove scientifiche dimostrano che la riproduzione in consanguineità ha	(27) Le prove scientifiche dimostrano che la riproduzione in consanguineità ha

effetti negativi significativi sulla salute e sul benessere degli animali. È pertanto opportuno vietare la riproduzione in consanguineità di cani e gatti, compresi gli accoppiamenti di primo e secondo grado, in quanto ciò aumenta l'incidenza di disturbi ereditari e compromette la funzionalità del sistema immunitario, entrambi fattori che incidono negativamente sulla salute e sul benessere di cani e gatti.	effetti negativi significativi sulla salute e sul benessere degli animali. È pertanto opportuno vietare la riproduzione in consanguineità di cani e gatti, compresi gli accoppiamenti di primo e secondo grado, in quanto ciò aumenta l'incidenza di disturbi ereditari e compromette la funzionalità del sistema immunitario, entrambi fattori che incidono negativamente sulla salute e sul benessere di cani e gatti. ***La riproduzione in consanguineità dovrebbe comunque essere consentita nei casi in cui sia necessaria per preservare le razze locali con un pool genetico limitato e dovrebbe essere autorizzata per tale motivo dall'autorità competente.***

Or. en

Emendamento 233
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Per ogni specie di cane e di gatto viene stabilito un elenco di standard fisici che garantiscono l'aspetto e il benessere dell'animale. Tali standard sono regolarmente elusi da allevatori senza scrupoli che, per soddisfare le mode o le aspettative estetiche del pubblico, forzano la comparsa di queste caratteristiche al momento della riproduzione. Questi sovratipi possono essere causa di malattie (cecità, sordità, problemi cardiaci, ecc.) o di profondo malessere (zampe troppo corte, muso troppo schiacciato per respirare, ecc.). Gli allevatori responsabili di questi abusi devono essere puniti. Per contro, gli allevatori riconosciuti che rispettano questi standard devono essere sostenuti.

Or. fr

Emendamento 234
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Le prove scientifiche indicano chiaramente la necessità per cani e gatti di disporre di spazio sufficiente per esprimere il loro comportamento naturale e avere normali interazioni sociali. Ciò non è possibile se gli animali sono tenuti rinchiusi e in gabbie. È pertanto opportuno vietare la detenzione di cani e gatti in gabbie.	(30) Le prove scientifiche indicano chiaramente la necessità per cani e gatti di disporre di spazio sufficiente per esprimere il loro comportamento naturale e avere normali interazioni sociali. Ciò non è possibile se gli animali sono tenuti rinchiusi e in gabbie ***per lunghi periodi di tempo***. È pertanto opportuno vietare la detenzione ***prolungata*** di cani e gatti in gabbie.

Or. fr

Emendamento 235
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Le prove scientifiche indicano chiaramente la necessità per cani e gatti di disporre di spazio sufficiente per esprimere il loro comportamento naturale e avere normali interazioni sociali. Ciò non è possibile se gli animali sono tenuti rinchiusi e in gabbie. È pertanto opportuno vietare la detenzione di cani e gatti in gabbie.	(30) Le prove scientifiche indicano chiaramente la necessità per cani e gatti di disporre di spazio sufficiente per esprimere il loro comportamento naturale e avere normali interazioni sociali. Ciò non è possibile se gli animali sono tenuti rinchiusi e in gabbie. È pertanto opportuno vietare la detenzione di cani e gatti in gabbie ***e contenitori***.

Or. en

Emendamento 236
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Per impedire complicazioni durante la gravidanza ed evitare di comprometterne il benessere, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere fatte riprodurre solo dopo il raggiungimento della maturità scheletrica e sessuale. Per consentire il loro recupero fisico a seguito della gravidanza e dell'allattamento, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere riammesse alla riproduzione solo dopo un periodo di tempo sufficiente. Tuttavia, per prevenire determinate condizioni patologiche correlate alla riproduzione nelle cagne e gatte fattrici, come la piometra, dovrebbero essere consentite fino a tre gravidanze consecutive, seguite da un adeguato periodo di recupero. La riproduzione dovrebbe cessare gradualmente in cagne e gatte fattrici con l'avanzare dell'età.	(33) Per impedire complicazioni durante la gravidanza ed evitare di comprometterne il benessere, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere fatte riprodurre solo dopo il raggiungimento della maturità scheletrica e sessuale. Per consentire il loro recupero fisico a seguito della gravidanza e dell'allattamento, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere riammesse alla riproduzione solo dopo un periodo di tempo sufficiente. Tuttavia, per prevenire determinate condizioni patologiche correlate alla riproduzione nelle cagne e gatte fattrici, come la piometra, dovrebbero essere consentite fino a tre gravidanze consecutive, ***a distanza di un anno l'una dall'altra,*** seguite da un adeguato periodo di recupero ***di almeno due anni***. La riproduzione dovrebbe cessare gradualmente in cagne e gatte fattrici con l'avanzare dell'età. ***Ogni femmina utilizzata per la riproduzione deve essere monitorata regolarmente da un veterinario autorizzato.***

Or. fr

Emendamento 237
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Per impedire complicazioni durante la gravidanza ed evitare di comprometterne il benessere, le cagne e gatte fattrici	(33) Per impedire complicazioni durante la gravidanza ed evitare di comprometterne il benessere, le cagne e gatte fattrici

dovrebbero essere fatte riprodurre solo dopo il raggiungimento della maturità scheletrica e sessuale. Per consentire il loro recupero fisico a seguito della gravidanza e dell'allattamento, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere riammesse alla riproduzione solo dopo un periodo di tempo sufficiente. Tuttavia, per prevenire determinate condizioni patologiche correlate alla riproduzione nelle cagne e gatte fattrici, come la piometra, dovrebbero essere consentite fino a tre gravidanze consecutive, seguite da un adeguato periodo di recupero. La riproduzione dovrebbe cessare gradualmente in cagne e gatte fattrici con l'avanzare dell'età.	dovrebbero essere fatte riprodurre solo dopo il raggiungimento della maturità scheletrica e sessuale. Per consentire il loro recupero fisico a seguito della gravidanza e dell'allattamento, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere riammesse alla riproduzione solo dopo un periodo di tempo sufficiente. Tuttavia, per prevenire determinate condizioni patologiche correlate alla riproduzione nelle cagne e gatte fattrici, come la piometra, dovrebbero essere consentite fino a tre gravidanze consecutive, seguite da un adeguato periodo di recupero ***di almeno un anno***. La riproduzione dovrebbe cessare gradualmente in cagne e gatte fattrici con l'avanzare dell'età.

Or. en

Emendamento 238
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Il cambiamento delle pratiche relative al ciclo di riproduzione richiesto dal presente regolamento può in alcuni casi incidere sul livello delle entrate degli allevatori di cani e gatti a causa della diminuzione del numero di cucciolate prodotte all'anno. È pertanto necessario concedere agli allevatori più tempo per adeguare il proprio modello aziendale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 239
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) Al fine di prevenire il sovraffollamento e creare condizioni più sane e sicure per cani e gatti, i programmi di finanziamento dell'UE dovrebbero fornire ulteriori aiuti finanziari ai rifugi per la sterilizzazione o la castrazione di cani e gatti randagi.

Or. en

Emendamento 240
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) Gli allevamenti che adottano pratiche abusive o intensive dovranno essere individuati e chiusi, con una ferma condanna dei proprietari e la garanzia che gli animali saranno salvati.

Or. fr

Emendamento 241
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Le procedure volte a modificare l'aspetto o a impedire determinati comportamenti di gatti e cani, come il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la rimozione degli artigli e l'asportazione delle corde vocali, hanno gravi	(36) Le procedure volte a modificare l'aspetto o a impedire determinati comportamenti di gatti e cani, come il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la rimozione degli artigli e l'asportazione delle corde vocali, hanno gravi

ripercussioni negative sul benessere di gatti e cani. Tali procedure causano dolore e impediscono a gatti e cani di esprimere comportamenti innati. ***Per questo motivo, tali procedure dovrebbero*** essere consentite solo se effettuate da un veterinario ***e solo se rese necessarie da motivi medici***.	ripercussioni negative sul benessere di gatti e cani. Tali procedure causano dolore e impediscono a gatti e cani di esprimere comportamenti innati. ***Tuttavia, per alcune razze di cani da caccia operanti in contesti e aree specifiche dell'Europa, il taglio della coda potrebbe essere giustificato dall'obiettivo di prevenire lesioni della coda. A seguito di un esame medico completo e approfondito, tali pratiche potrebbero pertanto*** essere consentite ***per motivi profilattici, diagnostici e/o terapeutici e*** solo se effettuate da un veterinario.
	Or. en

Emendamento 242
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Le procedure volte a modificare l'aspetto o a impedire determinati comportamenti di gatti e cani, come il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la rimozione degli artigli e l'asportazione delle corde vocali, hanno gravi ripercussioni negative sul benessere di gatti e cani. Tali procedure causano dolore e impediscono a gatti e cani di esprimere comportamenti innati. Per questo motivo, tali procedure ***dovrebbero essere*** consentite solo se effettuate da un veterinario e solo se rese necessarie da motivi medici.	(36) Le procedure volte a modificare l'aspetto o a impedire determinati comportamenti di gatti e cani, come il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la rimozione degli artigli e l'asportazione delle corde vocali, hanno gravi ripercussioni negative sul benessere di gatti e cani. Tali procedure causano dolore e impediscono a gatti e cani di esprimere comportamenti innati. Per questo motivo, tali procedure ***sono*** consentite solo se effettuate da un veterinario e solo se rese ***assolutamente*** necessarie da motivi medici.
	Or. de

Emendamento 243
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) I cani utilizzati nei servizi militari, di polizia e doganali seguono generalmente un tipo di addestramento molto specifico che li prepara ai fini della sicurezza nazionale. Per poter fornire l'addestramento ritenuto più adeguato, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe agli operatori che detengono nei loro stabilimenti di allevamento o di vendita cani che possono essere destinati a tali servizi.

Or. en

Emendamento 244
Valérie Deloge, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Alcuni operatori che immettono sul mercato cani e gatti o rifugi che forniscono cani e gatti incoraggiano i potenziali clienti all'acquisto a qualsiasi costo utilizzando argomentazioni emotive, senza informare il potenziale proprietario delle conseguenze che possedere un animale da compagnia comporta. Altri operatori o rifugi insistono sulla responsabilità connessa alla proprietà degli animali da compagnia, il che limita la loro capacità di vendere animali. Questa discrepanza negli approcci degli operatori tende a favorire gli operatori meno responsabili, causando distorsioni della concorrenza nonostante l'importanza, per il benessere degli animali e l'ordine pubblico, di informare i clienti in merito alle loro responsabilità quando acquistano un cane o un gatto. È pertanto giustificato esigere che tutti i soggetti che forniscono cani e gatti	(38) Alcuni operatori che immettono sul mercato cani e gatti o rifugi che forniscono cani e gatti incoraggiano i potenziali clienti all'acquisto a qualsiasi costo utilizzando argomentazioni emotive, senza informare il potenziale proprietario delle conseguenze che possedere un animale da compagnia comporta. Altri operatori o rifugi insistono sulla responsabilità connessa alla proprietà degli animali da compagnia, il che limita la loro capacità di vendere animali. Questa discrepanza negli approcci degli operatori tende a favorire gli operatori meno responsabili, causando distorsioni della concorrenza nonostante l'importanza, per il benessere degli animali e l'ordine pubblico, di informare i clienti in merito alle loro responsabilità quando acquistano un cane o un gatto. È pertanto giustificato esigere che tutti i soggetti che forniscono cani e gatti

sul mercato dell'Unione affinché siano usati come animali da compagnia informino i futuri proprietari in merito alle loro responsabilità. Inoltre, qualora la fornitura di un cane o di un gatto sia agevolata da mezzi online, la pubblicità online dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata avvertenza che trasmetta efficacemente il messaggio di proprietà responsabile.	sul mercato dell'Unione affinché siano usati come animali da compagnia informino i futuri proprietari in merito alle loro responsabilità. Inoltre, qualora la fornitura di un cane o di un gatto sia agevolata da mezzi online, la pubblicità online dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata avvertenza che trasmetta efficacemente il messaggio di proprietà responsabile ***e informi sulle conseguenze legali e finanziarie in caso di abbandono***. ***L'introduzione dell'obbligo di registrazione dell'animale, con il monitoraggio dei passaggi di proprietà, permetterà inoltre di rintracciare i colpevoli dell'abbandono, se necessario.***

Or. fr

Emendamento 245
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(38 bis) Le pubblicità relative a cani e gatti danno luogo ad acquisti impulsivi e generano tendenze malsane secondo le quali vanno di moda animali con un determinato aspetto o che presentano tratti specifici. Ciò porta a molti casi di abuso e abbandono degli animali quando tale aspetto o tali tratti passano di moda. È pertanto necessario vietare le pubblicità relative a cani e gatti, anche sui media online e sui social media.

Or. en

Emendamento 246
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Il traffico illecito e le pratiche fraudolente in relazione alla vendita o al trasferimento di cani e gatti ai fini dell'adozione sono agevolati dall'assenza di tracciabilità, data la mancanza di prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per tali animali. Possono inoltre verificarsi pratiche fraudolente quando i sistemi per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti non sono armonizzati o non possono essere utilizzati facilmente perché i sistemi tecnici non sono interoperabili. È pertanto essenziale armonizzare le norme relative ai mezzi di identificazione e di registrazione e garantire che l'identificazione e la registrazione di cani e gatti siano completate prima che l'animale ***sia fornito*** per la prima volta nell'Unione. I fornitori di cani e gatti ***dovrebbero*** fornire prove dell'identificazione e della registrazione in una delle banche dati istituite a tal fine dagli Stati membri ***prima che l'animale sia immesso sul mercato dell'Unione per la prima volta. Successivamente,*** ad ogni trasferimento di proprietà o di responsabilità dell'animale***, il fornitore deve fornire la prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale in una delle banche dati***. ***Ai fini della proporzionalità, le persone fisiche che forniscono cani e gatti occasionalmente con mezzi diversi dalle piattaforme online non dovrebbero essere soggette a tale obbligo.***	(39) Il traffico illecito e le pratiche fraudolente in relazione alla vendita o al trasferimento di cani e gatti ai fini dell'adozione sono agevolati dall'assenza di tracciabilità, data la mancanza di prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per tali animali. Possono inoltre verificarsi pratiche fraudolente quando i sistemi per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti non sono armonizzati o non possono essere utilizzati facilmente perché i sistemi tecnici non sono interoperabili. È pertanto essenziale armonizzare le norme relative ai mezzi di identificazione e di registrazione e garantire che l'identificazione e la registrazione di cani e gatti siano completate prima che l'animale ***entri*** per la prima volta nell'Unione. I fornitori ***e i proprietari*** di ***tutti i*** cani e ***i*** gatti ***devono*** fornire prove dell'identificazione e della registrazione in una delle banche dati istituite a tal fine dagli Stati membri ***al momento della nascita e*** ad ogni trasferimento di proprietà o di responsabilità dell'animale.

Or. en

Emendamento 247
Valérie Deloge, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Il traffico illecito e le pratiche fraudolente in relazione alla vendita o al trasferimento di cani e gatti ai fini dell'adozione sono agevolati dall'assenza di tracciabilità, data la mancanza di prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per tali animali. Possono inoltre verificarsi pratiche fraudolente quando i sistemi per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti non sono armonizzati o non possono essere utilizzati facilmente perché i sistemi tecnici non sono interoperabili. È pertanto essenziale armonizzare le norme relative ai mezzi di identificazione e di registrazione e garantire che l'identificazione e la registrazione di cani e gatti siano completate prima che l'animale sia fornito per la prima volta nell'Unione. I fornitori di cani e gatti dovrebbero fornire prove dell'identificazione e della registrazione in una delle banche dati istituite a tal fine dagli Stati membri prima che l'animale sia immesso sul mercato dell'Unione per la prima volta. Successivamente, ad ogni trasferimento di proprietà o di responsabilità dell'animale, il fornitore deve fornire la prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale in una delle banche dati. Ai fini della proporzionalità, le persone fisiche che forniscono cani e gatti occasionalmente con mezzi diversi dalle piattaforme online non dovrebbero essere soggette a tale obbligo.	(39) Il traffico illecito e le pratiche fraudolente in relazione alla vendita o al trasferimento di cani e gatti ai fini dell'adozione sono agevolati dall'assenza di tracciabilità, data la mancanza di prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per tali animali. Possono inoltre verificarsi pratiche fraudolente quando i sistemi per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti non sono armonizzati o non possono essere utilizzati facilmente perché i sistemi tecnici non sono interoperabili. È pertanto essenziale armonizzare le norme relative ai mezzi di identificazione e di registrazione e garantire che l'identificazione e la registrazione di cani e gatti siano completate prima che l'animale sia fornito per la prima volta nell'Unione. I fornitori di cani e gatti dovrebbero fornire prove dell'identificazione e della registrazione in una delle banche dati istituite a tal fine dagli Stati membri prima che l'animale sia immesso sul mercato dell'Unione per la prima volta. Successivamente, ad ogni trasferimento di proprietà o di responsabilità dell'animale, il fornitore deve fornire la prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale in una delle banche dati ***e presso un veterinario***. Ai fini della proporzionalità, le persone fisiche che forniscono cani e gatti occasionalmente con mezzi diversi dalle piattaforme online non dovrebbero essere soggette a tale obbligo.

Or. fr

Emendamento 248
Valérie Deloge, Vilis Krištopans, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) I fornitori di cani e gatti dovrebbero non solo fornire la prova dell'identificazione, esibendo un documento contenente il codice del trasponditore impiantato nell'animale, ma anche la prova della registrazione di tale animale in una banca dati ufficiale. In tal modo è possibile trasmettere al nuovo proprietario le informazioni fondamentali sull'animale garantendo la tracciabilità.	(40) I fornitori di cani e gatti dovrebbero non solo fornire la prova dell'identificazione, esibendo un documento contenente il codice del trasponditore impiantato nell'animale ***o il numero del suo tatuaggio***, ma anche la prova della registrazione di tale animale in una banca dati ufficiale. In tal modo è possibile trasmettere al nuovo proprietario le informazioni fondamentali sull'animale garantendo la tracciabilità.

Or. fr

Emendamento 249
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Poiché la maggior parte dei cani e dei gatti è attualmente messa in vendita o offerta in donazione mediante annunci pubblicati su piattaforme online, i fornitori di piattaforme online dovrebbero agire con diligenza quando fungono da intermediari per fornire accesso a cani e gatti. Pertanto, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, le piattaforme online dovrebbero essere tenute ad adeguare le modalità relative ai loro annunci riguardanti cani e gatti affinché i fornitori forniscano prove dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti destinati alla vendita o alla donazione. Inoltre la Commissione dovrebbe garantire la realizzazione di un sistema gratuitamente accessibile al pubblico che consenta di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto. Questa misura è volta a contrastare al meglio le frodi migliorando la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione per	(41) Poiché la maggior parte dei cani e dei gatti è attualmente messa in vendita o offerta in donazione mediante annunci pubblicati su piattaforme online, i fornitori di piattaforme online dovrebbero agire con diligenza quando fungono da intermediari per fornire accesso a cani e gatti. Pertanto, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, le piattaforme online dovrebbero essere tenute ad adeguare le modalità relative ai loro annunci riguardanti cani e gatti affinché ***gli annunci possano essere pubblicati online soltanto a condizione che*** i fornitori forniscano prove dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti destinati alla vendita o alla donazione. Inoltre la Commissione dovrebbe garantire la realizzazione di un sistema gratuitamente accessibile al pubblico che consenta di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto. Questa misura è volta a contrastare al

risalire alla loro origine, consentendo migliori controlli da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, migliorando il benessere di tali animali. Ciò non dovrebbe equivalere a un obbligo generale di sorveglianza per le piattaforme online degli annunci offerti attraverso la propria piattaforma, né a un obbligo generale di accertamento dei fatti volto a valutare l'accuratezza dell'identificazione e della registrazione prima della pubblicazione dell'offerta.

meglio le frodi migliorando la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione per risalire alla loro origine, consentendo migliori controlli da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, migliorando il benessere di tali animali. Ciò non dovrebbe equivalere a un obbligo generale di sorveglianza per le piattaforme online degli annunci offerti attraverso la propria piattaforma, né a un obbligo generale di accertamento dei fatti volto a valutare l'accuratezza dell'identificazione e della registrazione prima della pubblicazione dell'offerta.

Or. fr

Emendamento 250
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Poiché la maggior parte dei cani e dei gatti è attualmente messa in vendita o offerta in donazione mediante annunci pubblicati su piattaforme online, i fornitori di piattaforme online dovrebbero agire con diligenza quando fungono da intermediari per fornire accesso a cani e gatti. Pertanto, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, le piattaforme online dovrebbero essere tenute ad adeguare le modalità relative ai loro annunci riguardanti cani e gatti affinché i fornitori forniscano prove dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti destinati alla vendita o alla donazione. Inoltre la Commissione dovrebbe garantire la realizzazione di un sistema gratuitamente accessibile al pubblico che consenta di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto. Questa misura è volta a contrastare al meglio le frodi migliorando la tracciabilità	(41) Poiché la maggior parte dei cani e dei gatti è attualmente messa in vendita o offerta in donazione mediante annunci pubblicati su piattaforme online, i fornitori di piattaforme online dovrebbero agire con diligenza quando fungono da intermediari per fornire accesso a cani e gatti. Pertanto, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, le piattaforme online dovrebbero essere tenute ad adeguare le modalità relative ai loro annunci riguardanti cani e gatti affinché i fornitori forniscano prove dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti destinati alla vendita o alla donazione. ***Prima che un annuncio possa essere pubblicato sulla piattaforma, i fornitori della piattaforma online dovrebbero verificare l'identificazione e la registrazione dell'animale in questione e l'affidabilità del venditore.*** Inoltre la Commissione dovrebbe garantire la realizzazione di un sistema gratuitamente

dei cani e dei gatti forniti nell'Unione per risalire alla loro origine, consentendo migliori controlli da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, migliorando il benessere di tali animali. ***Ciò non dovrebbe equivalere a un obbligo generale di sorveglianza per le piattaforme online degli annunci offerti attraverso la propria piattaforma, né a un obbligo generale di accertamento dei fatti volto a valutare l'accuratezza dell'identificazione e della registrazione prima della pubblicazione dell'offerta.***

accessibile al pubblico che consenta di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto. Questa misura è volta a contrastare al meglio le frodi migliorando la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione per risalire alla loro origine, consentendo migliori controlli da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, migliorando il benessere di tali animali.

Or. en

Emendamento 251
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Poiché la maggior parte dei cani e dei gatti è attualmente messa in vendita o offerta in donazione mediante ***annunci pubblicati*** su piattaforme online, i fornitori di piattaforme online dovrebbero agire con diligenza quando fungono da intermediari per fornire accesso a cani e gatti. Pertanto, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, le piattaforme online dovrebbero essere tenute ad adeguare le modalità relative ***ai*** loro ***annunci*** riguardanti cani e gatti affinché i fornitori forniscano prove dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti destinati alla vendita o alla donazione. Inoltre la Commissione dovrebbe garantire la realizzazione di un sistema gratuitamente accessibile al pubblico che consenta di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto. Questa misura è volta a contrastare al meglio le frodi migliorando la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione per	(41) Poiché la maggior parte dei cani e dei gatti è attualmente messa in vendita o offerta in donazione mediante ***pubblicità pubblicate*** su piattaforme online, i fornitori di piattaforme online dovrebbero agire con diligenza quando fungono da intermediari per fornire accesso a cani e gatti. Pertanto, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, le piattaforme online dovrebbero essere tenute ad adeguare le modalità relative ***alle*** loro ***pubblicità*** riguardanti cani e gatti affinché i fornitori forniscano prove dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti destinati alla vendita o alla donazione. Inoltre la Commissione dovrebbe garantire la realizzazione di un sistema gratuitamente accessibile al pubblico che consenta di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto. Questa misura è volta a contrastare al meglio le frodi migliorando la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione per

risalire alla loro origine, consentendo migliori controlli da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, migliorando il benessere di tali animali. Ciò non dovrebbe equivalere a un obbligo generale di sorveglianza per le piattaforme online degli annunci offerti attraverso la propria piattaforma, né a un obbligo generale di accertamento dei fatti volto a valutare l'accuratezza dell'identificazione e della registrazione prima della pubblicazione dell'offerta.	risalire alla loro origine, consentendo migliori controlli da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, migliorando il benessere di tali animali. Ciò non dovrebbe equivalere a un obbligo generale di sorveglianza per le piattaforme online degli annunci offerti attraverso la propria piattaforma, né a un obbligo generale di accertamento dei fatti volto a valutare l'accuratezza dell'identificazione e della registrazione prima della pubblicazione dell'offerta.
	Or. en

Emendamento 252
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Per garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti, gli animali non dovrebbero solo essere marcati con un identificatore unico sotto forma di trasponditore, ma la loro identificazione dovrebbe essere anche registrata in una banca dati. Pertanto gli Stati membri che ancora non dispongono di banche dati nazionali per cani e gatti dovrebbero istituire tali banche dati affinché l'identificazione possa essere affidabile e verificata. Inoltre, per garantire la tracciabilità all'interno dell'Unione, tali banche dati nazionali dovrebbero essere interoperabili, in modo da consentire alle autorità competenti e ai portatori di interessi pertinenti di verificare l'autenticità dell'identificazione.	(43) Per garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti, gli animali non dovrebbero solo essere marcati con un identificatore unico sotto forma di trasponditore, ma la loro identificazione dovrebbe essere anche registrata in una banca dati. Pertanto gli Stati membri che ancora non dispongono di banche dati nazionali per cani e gatti dovrebbero istituire ***e mantenere*** tali banche dati affinché l'identificazione possa essere affidabile e verificata. Inoltre, per garantire la tracciabilità all'interno dell'Unione, tali banche dati nazionali dovrebbero essere interoperabili, in modo da consentire alle autorità competenti e ai portatori di interessi pertinenti di verificare l'autenticità dell'identificazione. ***È opportuno che la Commissione istituisca una banca dati indicizzata per agevolare l'interoperabilità tra le banche dati nazionali.***
	Or. en

Emendamento 253
Valérie Deloge, Vilis Krištopans, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Per garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti, gli animali non dovrebbero solo essere marcati con un identificatore unico sotto forma di trasponditore, ma la loro identificazione dovrebbe essere anche registrata in una banca dati. Pertanto gli Stati membri che ancora non dispongono di banche dati nazionali per cani e gatti dovrebbero istituire tali banche dati affinché l'identificazione possa essere affidabile e verificata. Inoltre, per garantire la tracciabilità all'interno dell'Unione, tali banche dati nazionali dovrebbero essere interoperabili, in modo da consentire alle autorità competenti e ai portatori di interessi pertinenti di verificare l'autenticità dell'identificazione.	(43) Per garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti, gli animali non dovrebbero solo essere marcati con un identificatore unico sotto forma di trasponditore ***o di tatuaggio***, ma la loro identificazione dovrebbe essere anche registrata in una banca dati. Pertanto gli Stati membri che ancora non dispongono di banche dati nazionali per cani e gatti dovrebbero istituire tali banche dati affinché l'identificazione possa essere affidabile e verificata. Inoltre, per garantire la tracciabilità all'interno dell'Unione, tali banche dati nazionali dovrebbero essere interoperabili, in modo da consentire alle autorità competenti e ai portatori di interessi pertinenti di verificare l'autenticità dell'identificazione.

Or. fr

Emendamento 254
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Per garantire la tracciabilità ***dei*** cani e ***dei*** gatti, ***gli animali*** non dovrebbero solo essere ***marcati con*** un identificatore unico sotto forma di trasponditore, ma la loro identificazione dovrebbe essere anche registrata in una banca dati. Pertanto gli Stati membri ***che ancora non dispongono di*** banche dati nazionali per cani e gatti ***dovrebbero istituire tali banche dati***	(43) Per garantire la tracciabilità ***di tutti i*** cani e ***i*** gatti, ***essi*** non dovrebbero solo essere ***identificati tramite*** un identificatore unico sotto forma di trasponditore, ma la loro identificazione dovrebbe essere anche registrata in una banca dati. Pertanto gli Stati membri ***dovrebbero essere tenuti a istituire*** banche dati nazionali per cani e gatti affinché l'identificazione possa essere

affinché l'identificazione possa essere affidabile e verificata. Inoltre, per garantire la tracciabilità all'interno dell'Unione, tali banche dati nazionali dovrebbero essere interoperabili, in modo da consentire alle autorità competenti e ai portatori di interessi pertinenti di verificare l'autenticità dell'identificazione.

affidabile e verificata. Inoltre, per garantire la tracciabilità all'interno dell'Unione, tali banche dati nazionali dovrebbero essere interoperabili, in modo da consentire alle autorità competenti e ai portatori di interessi pertinenti di verificare l'autenticità dell'identificazione.

Or. en

Emendamento 255
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 bis) La protezione dei dati in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali nei casi di cui al presente regolamento deve essere chiaramente definito onde garantire un elevato livello di protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

Nel parere 22/2024 del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) al Consiglio dell'Unione europea, il GEPD accoglie con favore il riferimento sia all'EUDPR che al GDPR, dato che la proposta di regolamento comporta il trattamento dei dati da parte delle

autorità nazionali competenti (notifica e registrazione degli stabilimenti di cui all'articolo 7; notifica e registrazione di cani e gatti in una banca dati nazionale di cui all'articolo 19; sistema online pubblico e gratuito che esegue controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cui all'articolo 19).

Emendamento 256
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 ter) Ai fini del presente regolamento, i nomi delle persone fisiche e i relativi recapiti potrebbero figurare nei documenti trattati dalla Commissione e dagli Stati membri nel corso dell'attuazione del presente regolamento, vale a dire la notifica e il riconoscimento degli stabilimenti, la registrazione di cani e gatti e della loro importazione e la verifica della loro identificazione e registrazione. Tale trattamento dei dati personali è giustificato dall'interesse pubblico di garantire il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni in materia di benessere di cani e gatti, comprese la tracciabilità e l'esecuzione dei controlli ufficiali, di evitare l'elusione delle condizioni e delle prescrizioni in materia di benessere e di contrastare il commercio illegale sia tra gli Stati membri che nel caso delle importazioni.

Or. en

Emendamento 257
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 44 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(44 quater) Il periodo di conservazione dei dati personali nel registro degli stabilimenti e nell'elenco degli stabilimenti di allevamento riconosciuti dovrebbe essere pari a 10 anni dalla data di cessazione dell'attività dello stabilimento, poiché, quando ricevono una nuova notifica di attività o una nuova richiesta di riconoscimento, le autorità competenti devono avere accesso alla storia delle attività condotte da un operatore in relazione all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato dell'Unione di cani o gatti, nonché essere a conoscenza di precedenti inadempienze alle norme in materia di benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 258
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 44 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 quinquies) Il periodo di conservazione dei dati personali dei proprietari precedenti e attuali di cani o gatti contenuti nelle banche dati nazionali dovrebbe essere pari a 5 anni dalla registrazione del decesso del cane o del gatto in tali banche dati o pari a 25 anni dalla data della prima registrazione del cane o del gatto nelle stesse banche dati, al fine di comprendere l'aspettativa di vita di cani e gatti, mantenere solidi sistemi di tracciabilità per tutti i cani e i gatti commercializzati nell'Unione e consentire controlli ufficiali riguardanti problemi in materia di benessere, quali tassi di mortalità anomali che richiedono un'analisi dei dati, anche dopo il decesso del cane o del gatto.

Or. en

Emendamento 259
Annalisa Corrado, Dario Nardella

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(46 bis) Nell'Unione milioni di animali, compresi cani e gatti, sono commercializzati e detenuti come animali da compagnia. Ognuno di essi appartiene a una specie diversa, ciascuna con specifiche esigenze biologiche e comportamentali.

Or. en

Emendamento 260
Annalisa Corrado, Dario Nardella

Proposta di regolamento
Considerando 46 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(46 ter) L'assenza di disposizioni dell'Unione in materia di benessere per quanto riguarda l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di animali da compagnia, nonché le norme nazionali divergenti, hanno portato talvolta a gravi conseguenze per il benessere degli animali che non sono considerati animali da compagnia, nonché a rischi per la biodiversità, la salute e la sicurezza umana e la tutela della natura.

Or. en

Emendamento 261
Annalisa Corrado, Dario Nardella

Proposta di regolamento
Considerando 46 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(46 quater) L'istituzione, su base scientifica, di un elenco a livello dell'Unione degli animali ritenuti idonei a essere detenuti come animali da compagnia, in condizioni di benessere adeguate, garantirebbe un approccio efficace alla detenzione e alla commercializzazione di animali nell'Unione ed eviterebbe rischi per la biodiversità europea, nonché per la salute e la sicurezza umana.

Or. en

Emendamento 262
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) A norma del regolamento (UE) 2016/429 è istituito un elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cani e gatti per gestire il rischio di introduzione nell'Unione di malattie animali trasmissibili. L'elenco dei paesi terzi di cui al considerando precedente dovrebbe pertanto essere limitato ai paesi terzi autorizzati a norma del regolamento (UE) 2016/429 e che forniscono adeguate garanzie della capacità della loro autorità competente di controllare e garantire la conformità degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti destinati all'esportazione nell'Unione alle prescrizioni in materia di benessere degli animali stabilite nel presente regolamento.	(47) A norma del regolamento (UE) 2016/429 è istituito un elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cani e gatti per gestire il rischio di introduzione nell'Unione di malattie animali trasmissibili. L'elenco dei paesi terzi di cui al considerando precedente dovrebbe pertanto essere limitato ai paesi terzi autorizzati a norma del regolamento (UE) 2016/429 e che forniscono adeguate garanzie della capacità della loro autorità competente di controllare e garantire la conformità degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti destinati all'esportazione nell'Unione alle prescrizioni in materia di benessere degli animali stabilite nel presente regolamento.

La conformità alle norme pertinenti del presente regolamento o alle norme riconosciute dall'Unione come norme equivalenti dovrebbe essere certificata nel certificato sanitario pertinente utilizzato per tali esportazioni. A tal fine la Commissione dovrebbe adoperarsi per modificare il modello di certificato ufficiale pertinente così da includere il corrispondente attestato relativo al benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 263
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(47 bis) Al fine di rintracciare efficacemente l'origine di un cane o di un gatto proveniente da un paese terzo e far fronte alle importazioni illegali nell'Unione e alle pratiche fraudolente condotte con il pretesto di movimenti a carattere non commerciale quali definiti dalle norme dell'Unione in materia di sanità animale, è importante che cani e gatti siano importati da paesi terzi in conformità del presente regolamento per quanto riguarda la loro registrazione in una banca dati degli Stati membri all'arrivo alla frontiera dell'UE.

Or. en

Emendamento 264
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(47 bis) Al fine di rintracciare efficacemente l'origine di un cane o di un gatto proveniente da un paese terzo e far fronte alle importazioni illegali nell'Unione e alle pratiche fraudolente condotte con il pretesto di movimenti a carattere non commerciale quali definiti dalle norme dell'Unione in materia di sanità animale, è importante che cani e gatti siano importati da paesi terzi in conformità del presente regolamento per quanto riguarda la loro registrazione in una banca dati degli Stati membri all'arrivo alla frontiera dell'UE.

Or. en

Emendamento 265
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, nonché del loro impatto sociale, economico e ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'articolo 6 del presente regolamento in modo che le strategie di riproduzione non portino alla comparsa di genotipi che hanno effetti nocivi sulla salute o sul benessere di cani e gatti.	(48) Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, nonché del loro impatto sociale, economico e ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'articolo 6 del presente regolamento in modo che le strategie di riproduzione non portino alla comparsa di genotipi***, fenotipi o tratti conformazionali eccessivi*** che hanno effetti nocivi sulla salute o sul benessere di cani e gatti.

Or. en

Emendamento 266
Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(50 bis) È già stato chiesto in più occasioni di stilare un elenco positivo degli animali ritenuti idonei a essere detenuti come animali da compagnia che garantisca che siano consentite soltanto le specie che soddisfano determinati criteri, quali l'idoneità alla cattività in condizioni di benessere adeguate, un rischio minimo di danneggiare le popolazioni allo stato selvatico e la biodiversità europea e l'assenza di minacce per la salute e la sicurezza umana. Questo approccio mira a promuovere la proprietà responsabile degli animali da compagnia, prevenendo al contempo gli effetti ecologicamente nocivi, i rischi di malattie zoonotiche e le preoccupazioni in materia di benessere associate alla detenzione di specie inadatte.

Or. en

Emendamento 267
Valérie Deloge, Vilis Krištopans, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) I cittadini hanno diversi atteggiamenti nei confronti del benessere di cani e gatti e alcuni Stati membri hanno già adottato una serie completa di norme al riguardo. È pertanto necessario che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione degli animali rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento. Gli Stati membri	(53) I cittadini hanno diversi atteggiamenti nei confronti del benessere di cani e gatti e alcuni Stati membri hanno già adottato una serie completa di norme al riguardo. È pertanto necessario che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione degli animali rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento. Gli Stati membri

dovrebbero inoltre continuare ad avere la possibilità di adottare norme nazionali più rigorose in taluni settori, a condizione che tali norme non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno.	dovrebbero inoltre continuare ad avere la possibilità di adottare norme nazionali più rigorose in taluni settori, a condizione che tali norme non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno ***e non creino concorrenza sleale all'attività commerciale***.

Or. fr

Emendamento 268
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) I cittadini hanno diversi atteggiamenti nei confronti del benessere di cani e gatti e alcuni Stati membri hanno già adottato una serie completa di norme al riguardo. È pertanto necessario che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione degli animali rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare ad avere la possibilità di adottare norme nazionali più rigorose ***in taluni settori, a condizione che tali norme non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno***.	(53) I cittadini hanno diversi atteggiamenti nei confronti del benessere di cani e gatti e alcuni Stati membri hanno già adottato una serie completa di norme al riguardo. È pertanto necessario che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione degli animali rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare ad avere la possibilità di adottare norme nazionali più rigorose.

Or. en

Emendamento 269
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(53 bis) Si stima che per le strade

d'Europa vaghino oltre 100 milioni di cani e gatti randagi, causando ingenti problemi di benessere degli animali a causa di malnutrizione, abusi e malattie non trattate. La pratica disumana di uccidere gli animali randagi non rappresenta una soluzione sostenibile, ma dà invece origine a un ciclo di abbattimento che si ripete. Inoltre tale pratica non affronta la causa principale alla base della rabbia. Esistono soluzioni umane; i programmi di sterilizzazione, che comprendono la sterilizzazione e la castrazione, possono aiutare a ridurre i tassi di riproduzione di cani e gatti randagi e contribuire al controllo della popolazione a lungo termine, e la vaccinazione degli animali randagi può prevenire la diffusione di malattie infettive e potenzialmente pericolose. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero investire nei programmi di cattura-sterilizzazione-vaccinazione-rilascio/reinserimento per i gatti e di cattura-sterilizzazione-vaccinazione-reinserimento/rilascio per i cani. Tali programmi dovrebbero essere combinati con la fornitura di rifugi e programmi di formazione finalizzati alla proprietà responsabile degli animali.

Or. en

Emendamento 270
Salvatore De Meo, Manuela Ripa

Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(53 bis) Analogamente, la Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a mettere in atto misure di incentivazione (quali detrazioni fiscali o bonus una tantum a sostegno delle spese veterinarie) nei confronti di coloro che

adottano cani o gatti abbandonati, randagi o che sono stati salvati.

Or. en

Emendamento 271
Salvatore De Meo, Manuela Ripa

Proposta di regolamento
Considerando 53 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(53 ter) Le autorità nazionali o regionali responsabili potrebbero incoraggiare il tema del benessere e della cura responsabile degli animali nelle scuole di istruzione generale, avvalendosi anche delle offerte pertinenti delle organizzazioni per il benessere degli animali, se del caso.

Or. en

Emendamento 272
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(55 bis) Nella risoluzione 2022/2809(RSP) il Parlamento europeo ha chiesto un elenco di animali esotici idonei alla detenzione come animali da compagnia sulla base di criteri scientificamente fondati che dovrebbero tenere debitamente conto dell'ambiente, del benessere dei rispettivi animali, della sicurezza del proprietario e della riduzione dei rischi di zoonosi.

Or. en

Emendamento 273
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.	(56) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***A coloro che notoriamente abusano degli animali e alle persone coinvolte nel commercio illegale di animali dovrebbe essere vietato in modo permanente di detenere animali o lavorare con essi e dovrebbe essere impedito di continuare a condurre le loro attività in un altro Stato membro.***

Or. en

Emendamento 274
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(56 bis) Considerando l'onere amministrativo sostenuto dai rifugi per animali e dalle organizzazioni responsabili della gestione delle popolazioni randagie di cani o gatti, che si somma ai vincoli economici di tali entità, gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di razionalizzare le risorse recuperate a seguito delle violazioni del presente regolamento al fine di sostenere e coprire i costi amministrativi e operativi

di tali rifugi e organizzazioni.

Or. en

Emendamento 275
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Considerando 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(56 bis) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di abbandono di animali da compagnia, nonché di cuccioli di cane e gatto da parte dei proprietari. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. es

Emendamento 276
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce prescrizioni minime in materia di:	***Qualora una delle misure delineate comprometta il benessere del singolo cane o gatto, tale misura diviene inapplicabile.*** Il presente regolamento stabilisce prescrizioni minime in materia di:

Or. en

Emendamento 277
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce ***prescrizioni minime in materia di***:	Il presente regolamento stabilisce:

Or. en

Emendamento 278
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti o immessi sul mercato dell'Unione;	a) benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti o immessi sul mercato dell'Unione***, garantendo nel contempo la tutela delle attività economiche legittime e tradizionali connesse a tali animali***;

Or. es

Emendamento 279
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti o immessi sul mercato dell'Unione;	(a) ***prescrizioni minime in materia di*** benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti***, manipolati*** o immessi sul mercato dell'Unione ***o forniti nell'Unione***;

Or. en

Emendamento 280
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti o immessi sul mercato dell'Unione;	(a) benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti***, manipolati*** o immessi sul mercato dell'Unione ***o forniti nell'Unione***;

Or. en

Emendamento 281
Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti o immessi sul mercato dell'Unione;	a) benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti ***a scopo di lucro*** o immessi sul mercato dell'Unione;

Or. es

Motivazione

Il criterio della "finalità di lucro" permette di differenziare, essenzialmente, quelle attività che non sono finalizzate al commercio o alla compravendita, e che non comportano quindi problemi in termini di commercio o di benessere degli animali in questa fase, ma che per loro natura richiedono una certa produzione di animali che supera le soglie relative alle attività di allevamento amatoriale.

Emendamento 282
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) benessere di cani e gatti ***allevati o detenuti in stabilimenti o immessi sul mercato dell'***Unione;	(a) benessere di cani e gatti ***nell'***Unione;

Or. en

Emendamento 283
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti o immessi sul mercato dell'Unione;	(a) benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti***, manipolati*** o immessi sul mercato dell'Unione;

Or. en

Emendamento 284
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti ***o immessi sul mercato dell'Unione***;	(a) benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti;

Or. en

Emendamento 285
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tracciabilità di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione o forniti nell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 286
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tracciabilità di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione o forniti nell'Unione.	b) tracciabilità di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione o forniti nell'Unione***, evitando un eccesso di regolamentazione che potrebbe danneggiare gli allevatori responsabili e i singoli proprietari***.

Or. es

Emendamento 287
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tracciabilità di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione o forniti nell'Unione.	(b) ***prescrizioni minime in materia di*** tracciabilità di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione o forniti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 288
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tracciabilità di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione o forniti nell'Unione.	(b) tracciabilità di cani e gatti ***nell'Unione,*** immessi sul mercato dell'Unione o forniti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 289
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tracciabilità di cani e gatti ***immessi sul mercato dell'Unione o forniti*** nell'Unione.	(b) tracciabilità di cani e gatti nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento, unitamente alle relative disposizioni modificate di cui all'articolo 17, amplia il campo di applicazione in materia di tracciabilità di tutti i cani e gatti nell'Unione, al fine di consentire alle autorità competenti di individuare pratiche fraudolente e abusive, permettere ai proprietari di rintracciare facilmente gli animali da compagnia smarriti e ridurre l'onere per i rifugi, anche distinguendo gli animali randagi privi di proprietario dagli animali da compagnia smarriti.

Emendamento 290
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tracciabilità di cani e gatti ***immessi sul mercato dell'Unione o forniti*** nell'Unione.	(b) tracciabilità di cani e gatti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 291
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tracciabilità di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione ***o forniti nell'Unione***.	(b) tracciabilità di cani e gatti ***allevati o detenuti nell'Unione o*** immessi sul mercato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 292
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché alla loro fornitura nell'Unione.	1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché alla loro fornitura nell'Unione ***a scopo di lucro, fatta salva la legislazione nazionale che tutela le attività tradizionali e le attività economiche legittime***.

Or. es

Emendamento 293
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione ***e*** all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché alla loro fornitura nell'Unione.	1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione**,** all'immissione sul mercato ***e all'ingresso nell'Unione*** di cani e gatti, nonché alla loro fornitura nell'Unione.

Or. en

Emendamento 294
Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché alla loro fornitura nell'Unione.	1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché alla loro fornitura nell'Unione ***a scopo di lucro***.

Or. es

Motivazione

El legislador excluye del ámbito de aplicación los perros y gatos destinados a fines científicos, argumentando que ya existe legislación de carácter comunitario que podría entrar en contradicción con la propuesta, en este caso, la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos (DO L 276 de 20.10.2010, p. 33). En este mismo sentido, cabe considerar de igual modo las disposiciones del artículo 13, Título II del Tratado de Lisboa, que establece directrices sobre las actividades deportivas que son tradición cultural y patrimonio regional de las naciones europeas, y que se hace extensiva a todos los elementos implicados en dicha tradición cultural, como es el caso de los perros empleados en la caza. Por tanto, no debe ser de aplicación a los animales destinados a actividades deportivas, tradicionales o culturales que no tengan una finalidad lucrativa, y cuya cría responda de manera esencial al mantenimiento de dicha cultura o tradición.

Emendamento 295
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica all'allevamento***,*** alla detenzione ***e all'immissione sul mercato*** di cani e gatti, nonché ***alla*** loro ***fornitura*** nell'Unione.	1. Il presente regolamento si applica all'allevamento ***e*** alla detenzione di ***tutti i*** cani e ***i*** gatti, nonché ***al*** loro ***ingresso*** nell'Unione.

Or. en

Emendamento 296
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione ***e*** all'immissione sul mercato di cani e gatti***, nonché alla loro fornitura nell'Unione***.	1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione***,*** all'immissione sul mercato ***e all'ingresso nell'Unione*** di cani e gatti.

Or. en

Emendamento 297
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione ***e*** all'immissione sul mercato di cani e gatti***, nonché alla loro fornitura nell'Unione***.	1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione***,*** all'immissione sul mercato ***e all'ingresso nell'Unione*** di cani e gatti.

Or. en

Emendamento 298
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 299
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici.	2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici ***o di attività sportive, venatorie, di sicurezza o lavorative che costituiscono parte integrante della tradizione culturale e del patrimonio regionale degli Stati membri***.

Or. es

Emendamento 300
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici.	2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti ***destinati o utilizzati*** a fini scientifici ***o per sperimentazioni cliniche necessarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari***.

Or. en

Emendamento 301
Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici.	2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici ***o di attività sportive che costituiscono parte integrante della tradizione culturale e del patrimonio regionale dei paesi europei***.

Or. es

Motivazione

Cabe considerar de igual modo las disposiciones del artículo 13, Título II del Tratado de Lisboa, que establece directrices sobre las actividades deportivas que son tradición cultural y patrimonio regional de las naciones europeas, y que se hace extensiva a todos los elementos implicados en dicha tradición cultural, como es el caso de los perros empleados en la caza. Por tanto, no debe ser de aplicación a los animales destinados a actividades deportivas, tradicionales o culturales que no tengan una finalidad lucrativa, y cuya cría responda de manera esencial al mantenimiento de dicha cultura o tradición.

Emendamento 302
Katarína Roth Neveďalová, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici.	2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici ***e destinati ad allevamenti e attività professionali***.

Or. en

Motivazione

I cani e i gatti destinati ad allevamenti e attività professionali dovrebbero essere esenti da oneri normativi inutili, garantendo nel contempo che tali finalità specifiche siano salvaguardate e disciplinate da normative particolari adeguate al loro ruolo.

Emendamento 303

Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento non si applica alle persone fisiche che forniscono occasionalmente cuccioli di cane o gatto dei loro animali da compagnia senza che ciò comporti un'attività commerciale, fatta eccezione per i principi generali di cui all'articolo 5 e degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 304
Alexander Bernhuber, Daniel Buda, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti nelle fattorie o nelle aziende agricole.

Or. en

Emendamento 305
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "benessere di cani e gatti": lo stato fisico e mentale di un cane o di un gatto in	3. "benessere di cani e gatti": lo stato fisico e mentale ***positivo*** di un cane o di un

relazione alle condizioni in cui è nato, vive e muore;	gatto in relazione alle condizioni in cui è nato, vive e muore;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le cinque libertà e i cinque domini che sono alla base delle norme dell'UE in materia di protezione degli animali in generale. Adottando questa prospettiva, la definizione impone agli operatori economici di agire nel rispetto delle norme, nonché secondo un senso di responsabilità etica, assicurando che il benessere degli animali sia garantito attraverso pratiche che ne rispettino la natura e l'individualità.

Emendamento 306
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. "allevamento": l'attività che consiste nella detenzione di cani o gatti in stabilimenti di allevamento a fini riproduttivi;

Or. en

Motivazione

Occorre operare una chiara distinzione tra allevatori e proprietari di animali da compagnia in modo da includere la riproduzione accidentale.

Emendamento 307
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. "allevamento": la riproduzione, intenzionale o meno, di animali domestici;

Or. en

Emendamento 308
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "detenzione": qualsiasi attività durante la quale un animale è trattenuto o manipolato in uno stabilimento;	4. "detenzione": qualsiasi attività durante la quale un animale è ***detenuto, alloggiato,*** trattenuto o manipolato in uno stabilimento ***o sotto la responsabilità di un operatore di uno stabilimento***;

Or. en

Motivazione

In alcuni casi le norme previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi al di fuori dello stabilimento stesso. Ad esempio, sebbene l'accoglienza degli animali randagi avvenga in primo luogo al di fuori dello stabilimento fisico dell'operatore, occorre rispettare le norme sulle buone pratiche di manipolazione e contro le pratiche dolorose.

Emendamento 309
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "detenzione": qualsiasi attività durante la quale un animale è trattenuto o manipolato in uno stabilimento;	4. "detenzione": qualsiasi attività durante la quale un animale è trattenuto***, detenuto, alloggiato*** o manipolato in uno stabilimento ***o sotto la responsabilità di un operatore***;

Or. en

Emendamento 310
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "detenzione": qualsiasi attività durante la quale un animale è trattenuto ***o*** manipolato ***in uno stabilimento***;	4. "detenzione": qualsiasi attività durante la quale un animale è trattenuto***,*** manipolato***, detenuto, alloggiato, curato o si trova sotto la responsabilità di un operatore***;

Or. en

Emendamento 311
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "detenzione": qualsiasi attività durante la quale un animale è trattenuto ***o*** manipolato in uno stabilimento;	4. "detenzione": qualsiasi attività durante la quale un animale è trattenuto***,*** manipolato ***o detenuto*** in uno stabilimento ***o da una persona fisica o giuridica***;

Or. en

Emendamento 312
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "immissione sul mercato": la detenzione di cani e gatti ai fini della vendita, della messa in vendita***,*** della distribuzione ***o di qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa all'animale, vale a dire a titolo oneroso o almeno dietro rimborso delle spese sostenute, compresa***	5. "immissione sul mercato": la detenzione di cani e gatti ai fini della vendita, della messa in vendita ***o*** della distribuzione;

la pubblicizzazione degli animali per le finalità di cui sopra;

Or. en

Emendamento 313
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "immissione sul mercato": la ***detenzione di cani e gatti ai fini della*** vendita, ***della*** messa in vendita, ***della*** distribuzione o ***di*** qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa all'animale, ***vale a dire*** a titolo oneroso o ***almeno dietro rimborso delle spese sostenute***, compresa la pubblicizzazione degli animali per le finalità di cui sopra;	5. "immissione sul mercato": la vendita, ***la*** messa in vendita, ***la*** distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa all'animale, a titolo oneroso o ***gratuito, a esclusione delle forniture occasionali e sporadiche di quantità esigue di cani o gatti da parte di persone fisiche con mezzi diversi dall'intermediazione di una piattaforma online***, compresa la pubblicizzazione degli animali per ***tutte*** le finalità di cui sopra;

Or. en

Emendamento 314
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "immissione sul mercato": la ***detenzione di cani e gatti ai fini della*** vendita, ***della*** messa in vendita, ***della*** distribuzione o ***di*** qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa all'animale, ***vale a dire*** a titolo oneroso o ***almeno dietro rimborso delle spese sostenute, compresa***	5. "immissione sul mercato": la vendita, ***la*** messa in vendita, ***la*** distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa all'animale, a titolo oneroso o ***gratuito, nonché*** la pubblicizzazione degli animali per le finalità di cui sopra;

la pubblicizzazione degli animali per le finalità di cui sopra;

Or. en

Emendamento 315
Peter Agius

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "immissione sul mercato": la detenzione di cani e gatti ai fini della vendita, della messa in vendita, della distribuzione o di qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa all'animale, vale a dire a ***titolo oneroso o almeno dietro rimborso delle spese sostenute***, compresa la pubblicizzazione degli animali per le finalità di cui sopra;	5. "immissione sul mercato": la detenzione di cani e gatti ai fini della vendita, della messa in vendita, della distribuzione o di qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa all'animale, vale a dire a ***scopo di lucro***, compresa la pubblicizzazione degli animali per le finalità di cui sopra;

Or. en

Emendamento 316
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "immissione sul mercato": la ***detenzione di cani e gatti ai fini della*** vendita, ***della*** messa in vendita, ***della*** distribuzione o ***di*** qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa all'animale, ***vale a dire*** a titolo oneroso ***o almeno*** dietro rimborso delle spese sostenute, compresa la pubblicizzazione degli animali per le finalità di cui sopra;	5. "immissione sul mercato": la vendita, ***la*** messa in vendita, ***la*** distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa all'animale, a titolo oneroso***,*** dietro rimborso delle spese sostenute ***o a titolo gratuito***, compresa la pubblicizzazione degli animali per le finalità di cui sopra;

Or. en

Emendamento 317
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. "pubblicizzazione": qualsiasi forma di comunicazione che abbia l'effetto diretto o indiretto di promuovere un cane o un gatto al fine di incentivare l'interesse, il coinvolgimento o le vendite, compresa la promozione di una razza o di una caratteristica fisica;

Or. en

Emendamento 318
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. "pubblicizzazione": qualsiasi forma di comunicazione che abbia l'effetto diretto o indiretto di promuovere un cane o un gatto al fine di incentivare l'interesse, il coinvolgimento o le vendite, compresa la promozione di una razza o di una caratteristica fisica;

Or. en

Emendamento 319
Michal Wiezik

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. "fornitura": il trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa a cani o gatti mediante qualsiasi mezzo o forma, a titolo oneroso o gratuito, a esclusione delle forniture occasionali di cani o gatti da parte di persone fisiche con mezzi diversi dall'intermediazione di una piattaforma online;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 320
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. "fornitura": il trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa a cani o gatti mediante qualsiasi mezzo o forma, a titolo oneroso o gratuito, a esclusione delle forniture occasionali di cani o gatti da parte di persone fisiche con mezzi diversi dall'intermediazione di una piattaforma online;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 321
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. "fornitura": il trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa a	***soppresso***

cani o gatti mediante qualsiasi mezzo o forma, a titolo oneroso o gratuito, a esclusione delle forniture occasionali di cani o gatti da parte di persone fisiche con mezzi diversi dall'intermediazione di una piattaforma online;

Or. en

Emendamento 322
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. "fornitura": il trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa a cani o gatti mediante qualsiasi mezzo o forma, a titolo oneroso o gratuito, a esclusione delle forniture occasionali di cani o gatti da parte di persone fisiche con mezzi diversi dall'intermediazione di una piattaforma online;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 323
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. "piattaforme online": una piattaforma online, quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065***, che agisce da intermediario per l'immissione sul mercato o la fornitura di cani e gatti***;	7. "piattaforme online": una piattaforma online, quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;

Or. en

Emendamento 324
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. "piattaforme online": una piattaforma online, quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, che agisce da intermediario per l'immissione sul mercato ***o la fornitura*** di cani ***e*** gatti;	7. "piattaforme online": una piattaforma online, quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, che agisce da intermediario per l'immissione sul mercato di cani ***o*** gatti;

Or. en

Emendamento 325
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "annuncio": la pubblicazione, su una piattaforma online, di una pubblicità per la fornitura di un cane o di un gatto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 326
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "annuncio": la pubblicazione, su una piattaforma online, di ***una pubblicità per la fornitura di*** un cane o ***di*** un gatto;	8. "annuncio": la pubblicazione, su una piattaforma online, di ***informazioni relative a*** un cane o un gatto ***in vendita***;

Or. en

Emendamento 327
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. "pubblicità": una pubblicità, quale definita dall'articolo 3, lettera r), del regolamento (UE) 2022/2065;

Or. en

Emendamento 328
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "stabilimenti": stabilimenti di allevamento, rifugi per animali e ***negozi di animali da compagnia***;	11. "stabilimenti": stabilimenti di allevamento, ***di ricerca e di vendita, inclusi i negozi di animali da compagnia,*** rifugi per animali***, case affidatarie, canili*** e ***gattili***;

Or. en

Emendamento 329
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "stabilimenti": stabilimenti di allevamento, rifugi per animali e ***negozi di animali da compagnia***;	11. "stabilimenti": stabilimenti di allevamento ***e di vendita***, rifugi per animali***, case affidatarie, canili*** e ***gattili***;

Or. en

Emendamento 330
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "stabilimenti": stabilimenti di allevamento, rifugi per animali e ***negozi di animali da compagnia***;	11. "stabilimenti": stabilimenti di allevamento ***e di vendita***, rifugi per animali e ***case affidatarie***;

Or. en

Emendamento 331
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "stabilimenti": stabilimenti di allevamento, rifugi per animali e negozi di animali da compagnia;	11. "stabilimenti": stabilimenti di allevamento, rifugi per animali***, case affidatarie, canili e gattili*** e negozi di animali da compagnia;

Or. en

Emendamento 332
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis. "stabilimenti di vendita": qualsiasi struttura o locale in cui cani e gatti che non sono nati in tale locale o struttura sono detenuti per essere venduti, compresi

i negozi di animali da compagnia o le abitazioni, nonché qualsiasi struttura o locale adibito a operazioni di raccolta in cui cani e gatti sono raccolti da più di uno stabilimento;

Or. en

Emendamento 333
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani e gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;	12. "stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani e gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni***.*** ***Rientrano nella presente definizione: allevatori privati (che detengono fino a due femmine da riproduzione e che producono non più di due cucciolate all'anno); piccoli allevatori (che detengono fino a cinque femmine da riproduzione e che producono non più di quattro cucciolate all'anno); allevatori professionisti (che detengono femmine da riproduzione e producono cucciolate in quantità superiori alla soglia relativa ai piccoli allevatori)***;

Or. en

Emendamento 334
Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "stabilimenti di allevamento":	12. "stabilimenti di allevamento":

qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani e gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;	qualsiasi locale o struttura ***a scopo di lucro*** in cui sono detenuti cani e gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;

Or. es

Motivazione

Il criterio della "finalità di lucro" permette di differenziare, essenzialmente, quelle attività che non sono finalizzate al commercio o alla compravendita, e che non comportano quindi problemi in termini di commercio o di benessere degli animali in questa fase, ma che per loro natura richiedono una certa produzione di animali che supera le soglie relative alle attività di allevamento amatoriale.

Emendamento 335
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui ***sono detenuti*** cani e gatti ***a fini di riproduzione*** in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;	12. "stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui cani e gatti ***sono detenuti e si riproducono*** in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;

Or. en

Emendamento 336
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti ***cani e gatti a fini di riproduzione*** in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;	12. "stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui ***cani o gatti*** sono detenuti ***e si riproducono*** in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;

Or. en

Emendamento 337
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani ***e*** gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;	12. "stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani ***e/o*** gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;

Or. en

Emendamento 338
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani e gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie***, comprese le abitazioni***;	12. "stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani e gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie;

Or. ro

Motivazione

Occorre tenere conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 4, punto 27, del regolamento (UE) 2016/429, le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia sono escluse dalla definizione di stabilimento.

Emendamento 339
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani e gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie***, comprese le abitazioni***;	12. "stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani e gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie;

Or. en

Emendamento 340
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "***negozi di animali da compagnia***": qualsiasi locale o struttura in cui cani ***e*** gatti, che non sono nati in tale locale o struttura, sono detenuti per essere venduti ***come*** animali da compagnia;	13. "***stabilimenti di vendita***": qualsiasi locale o struttura in cui cani ***o*** gatti, che non sono ***necessariamente*** nati in tale locale o struttura, sono detenuti per essere venduti***, comprese le abitazioni, nonché qualsiasi struttura o locale adibito a operazioni di raccolta in cui cani e gatti sono raccolti da più di uno stabilimento, a esclusione dei negozi di*** animali da compagnia;

Or. en

Emendamento 341
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "***negozi di animali da compagnia***": qualsiasi locale o struttura in cui cani ***e*** gatti***, che non sono nati in tale locale o struttura,*** sono detenuti per essere venduti	13. "***stabilimenti di vendita***": qualsiasi locale o struttura in cui cani ***o*** gatti sono detenuti per essere venduti come animali da compagnia, ***compresi gli allevatori,***

come animali da compagnia;	***nonché gli stabilimenti in cui non sono nati gli animali, quali negozi di animali da compagnia o qualsiasi struttura o locale adibito a operazioni di raccolta in cui cani o gatti sono raccolti da più di uno stabilimento***;

Or. en

Emendamento 342
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "negozi di animali da compagnia": qualsiasi locale o struttura in cui cani e gatti***, che non sono nati in tale locale o struttura,*** sono ***detenuti per essere venduti come animali da compagnia***;	13. "negozi di animali da compagnia": qualsiasi locale o struttura in cui cani e gatti sono ***esposti, spesso all'interno di contenitori, al pubblico ai fini della commercializzazione; non rientrano tra i negozi di animali da compagnia i rifugi o le case affidatarie***;

Or. en

Emendamento 343
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "negozi di animali da compagnia": qualsiasi locale o struttura in cui cani e gatti, che non sono nati in tale locale o struttura, sono detenuti per essere venduti come animali da compagnia;	13. "negozi di animali da compagnia": qualsiasi locale o struttura ***adibiti alla vendita al dettaglio*** in cui cani e gatti, che non sono nati in tale locale o struttura, sono detenuti per essere venduti come animali da compagnia;

Or. en

Emendamento 344
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	13 bis. "stabilimenti di vendita": qualsiasi locale o struttura in cui cani e/o gatti sono detenuti per essere venduti come animali da compagnia, compresi gli allevatori, nonché gli stabilimenti in cui non sono nati gli animali, tra cui qualsiasi struttura o locale adibito a operazioni di raccolta in cui cani o gatti sono raccolti da più di uno stabilimento, ad eccezione dei negozi di animali da compagnia;

Or. en

Emendamento 345
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	13 bis. "stabilimenti di vendita": qualsiasi locale o struttura, a esclusione dei negozi di animali da compagnia, in cui cani o gatti, che non sono nati in tale locale o struttura, sono detenuti per essere venduti;

Or. en

Emendamento 346
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. "rifugi per animali": locali o strutture, ***a esclusione delle*** abitazioni, ***gestiti da una persona fisica o giuridica,*** in cui cani e gatti indesiderati, abbandonati, ex-randagi, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di ***fornitura, a titolo oneroso o gratuito***;	14. "rifugi per animali": locali o strutture, ***incluse le*** abitazioni, in cui cani e gatti indesiderati, abbandonati, ex-randagi, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di ***immissione sul mercato***;

Or. en

Emendamento 347
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. "rifugi ***per animali***": locali o strutture, a esclusione delle abitazioni, gestiti da una persona fisica o giuridica, in cui cani e gatti indesiderati, abbandonati, ***ex-randagi***, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di ***fornitura, a titolo oneroso o gratuito***;	14. "rifugi": locali o strutture, a esclusione delle abitazioni, gestiti da una persona fisica o giuridica, in cui cani o gatti indesiderati, abbandonati, ***randagi***, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di ***immissione sul mercato***;

Or. en

Emendamento 348
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. "rifugi per animali": locali o strutture, a esclusione delle abitazioni, gestiti da una persona fisica o giuridica, in cui cani e gatti indesiderati, abbandonati, ex-randagi, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di ***fornitura, a titolo***	14. "rifugi per animali": locali o strutture, a esclusione delle abitazioni, gestiti da una persona fisica o giuridica, in cui cani e gatti indesiderati, abbandonati, ex-randagi, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di ***immissione sul mercato***;

oneroso o gratuito;

Or. en

Emendamento 349
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. "rifugi per animali": locali o strutture, ***a esclusione delle*** abitazioni, gestiti da una persona fisica o giuridica, in cui cani ***e*** gatti indesiderati, abbandonati, ex-randagi, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di ***fornitura, a titolo oneroso o gratuito***;	14. "rifugi per animali": locali o strutture, ***comprese le*** abitazioni, gestiti da una persona fisica o giuridica, in cui cani ***o*** gatti indesiderati, abbandonati, ex-randagi, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di ***immissione sul mercato***;

Or. en

Emendamento 350
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	14 bis. "canile/gattile": una struttura in cui, nell'ambito delle attività di gestione del controllo animali, gli animali vengono consegnati dai funzionari addetti o da soggetti cui è appaltata la cattura di cani o gatti randagi; tale struttura può comprendere i rifugi;

Or. en

Emendamento 351
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	14 bis. "casa affidataria": un privato che detiene cani o gatti per conto di un operatore responsabile di cani e gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati;

Or. en

Emendamento 352
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	14 bis. "casa affidataria": un privato che detiene cani o gatti per conto di un operatore responsabile di cani o gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati;

Or. en

Emendamento 353
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	14 ter. "canile/gattile": una struttura in cui, nell'ambito delle attività di gestione del controllo animali, gli animali vengono consegnati dai funzionari addetti o da soggetti cui è appaltata la cattura di cani o gatti randagi; tale struttura può comprendere i rifugi;

Or. en

Emendamento 354
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica***, a esclusione dei responsabili dei rifugi,*** che ***alleva, detiene, commercia o immette sul mercato cani e gatti sotto il suo controllo, anche per un periodo di tempo limitato***;	15. "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che ***immette cani o gatti sul mercato ed è responsabile di uno stabilimento di allevamento, di vendita o di ricerca, o di un rifugio e dei cani o gatti che vi vengono detenuti, o che è responsabile di cani o gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati e li colloca in case affidatarie***;

Or. en

Emendamento 355
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica***, a esclusione dei responsabili dei rifugi,*** che ***alleva, detiene, commercia o immette sul mercato cani e gatti sotto il suo controllo, anche per un periodo di tempo limitato***;	15. "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che ***immette animali sul mercato ed è responsabile di uno stabilimento di allevamento o di vendita o di un rifugio e dei cani e gatti che vi vengono detenuti, o che è responsabile di cani o gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati e li può collocare in case affidatarie***;

Or. en

Emendamento 356

Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica, a esclusione dei responsabili dei rifugi, che alleva, detiene***,*** commercia ***o immette sul mercato cani e gatti sotto il suo controllo***, anche per un periodo di tempo limitato;	15. "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica, a esclusione dei responsabili dei rifugi, che alleva, detiene ***o*** commercia ***animali***, anche per un periodo di tempo limitato;

Or. en

Emendamento 357
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. "fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica che ***fornisce*** un cane o un gatto***, comprese le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi***;	16. "fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica che ***immette sul mercato*** un cane o un gatto;

Or. en

Emendamento 358
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	18 bis. "condizionamento operante": un metodo di addestramento in cui il comportamento è influenzato dalle sue conseguenze sulla base di quattro quadranti: rinforzo positivo, punizione positiva, rinforzo negativo e punizione

negativa;

Or. en

Motivazione

Definizione di un termine utilizzato nell'articolo 18, in modo da ridurre al minimo il rischio di esposizione degli esseri umani a modelli comportamentali negativi dei cani che si verificano durante o dopo cattive pratiche di manipolazione. La definizione e l'applicazione di protocolli di addestramento chiari è fondamentale per il benessere dei cani e per garantire la sicurezza e la salute degli addestratori e degli astanti.

Emendamento 359
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	18 bis. "eutanasia": l'atto di indurre la morte utilizzando un metodo che provoca una perdita di coscienza rapida e irreversibile e comporta dolore e angoscia minimi per l'animale.

Or. en

Emendamento 360
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	18 bis. "eutanasia": l'atto di indurre la morte utilizzando un metodo che provoca una perdita di coscienza rapida e irreversibile e comporta dolore e angoscia minimi per l'animale;

Or. en

Emendamento 361
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;	19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico***, che non sia la sterilizzazione o l'impianto di un trasponditore***, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea ***di un cane o di un gatto***;

Or. en

Emendamento 362
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;	19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico***, che non sia la sterilizzazione o l'impianto di un trasponditore***, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea ***di un cane o di un gatto***;

Or. en

Emendamento 363
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca il danneggiamento o la ***perdita*** di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;	19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico***, che non sia la sterilizzazione o l'impianto di un trasponditore***, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca ***la modifica,*** il danneggiamento o la ***rimozione*** di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;

Or. en

Emendamento 364
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca il danneggiamento o la ***perdita*** di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;	19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico***, che non sia la sterilizzazione o l'impianto di un trasponditore***, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca ***la modifica,*** il danneggiamento o la ***rimozione*** di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;

Or. en

Emendamento 365
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "mutilazione": un intervento,	19. "mutilazione": un intervento,

compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;	compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici ***e di sterilizzazione o impianto di un trasponditore***, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;

Or. en

Emendamento 366
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;	19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico***, che non sia la sterilizzazione o l'impianto di un trasponditore***, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;

Or. en

Emendamento 367
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici ***o*** diagnostici, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;	19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici***,*** diagnostici ***o di sterilizzazione***, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;

Or. ro

Emendamento 368
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico***, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici***, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;	19. "mutilazione": un intervento, ***che non sia la sterilizzazione o l'impianto di un trasponditore,*** compreso un intervento chirurgico, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea ***di un cane o di un gatto***;

Or. en

Emendamento 369
Emma Wiesner, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 bis. "eutanasia": la pratica di porre fine alla vita di un cane o di un gatto, generalmente effettuata da un veterinario utilizzando medicinali veterinari, a seguito della valutazione secondo cui la sofferenza grave o cronica di un animale non può essere ridotta o evitata efficacemente. In alcuni casi l'eutanasia può essere eseguita da un proprietario allo scopo di ridurre al minimo lo stress o la sofferenza di un animale.

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui ci sia una carenza di veterinari nelle zone rurali o un cane da caccia sia

gravemente ferito, al proprietario dovrebbe essere consentito di effettuare l'eutanasia del gatto o del cane per evitarne la sofferenza.

Emendamento 370
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 bis. "eutanasia": la pratica di porre fine alla vita di un cane o di un gatto, effettuata da un veterinario utilizzando medicinali veterinari, a seguito dell'esame e della valutazione da parte di un veterinario o di uno specialista comportamentale che la sofferenza grave o cronica di un animale non può essere ridotta o evitata efficacemente.

Or. en

Emendamento 371
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 bis. A titolo di deroga, gli Stati membri possono autorizzare il taglio delle orecchie di un gatto mediante la resezione della punta delle orecchie o la loro dentellatura nel loro territorio nel contesto della marcatura dei gatti randagi quando sono castrati nell'ambito dei programmi di cattura-sterilizzazione-rilascio e quando così stabilito nei piani predisposti dall'autorità competente dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 372
Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20. "sofferenza": stato fisico o mentale sgradevole, indesiderato, causato dall'esposizione di un animale a stimoli nocivi o dall'assenza di importanti stimoli positivi;	20. "sofferenza": stato fisico o mentale sgradevole, indesiderato, ***risultante da pratiche illecite secondo la legislazione degli Stati membri e*** causato dall'esposizione di un animale a stimoli nocivi o dall'assenza di importanti stimoli positivi;

Or. es

Emendamento 373
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20. "sofferenza": stato fisico o mentale sgradevole, indesiderato, causato dall'esposizione di un animale a stimoli nocivi ***o dall'assenza di importanti stimoli positivi***;	20. "sofferenza": stato fisico o mentale sgradevole, indesiderato, causato dall'esposizione di un animale a stimoli nocivi;

Or. en

Emendamento 374
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	20 bis. "eutanasia": la pratica di porre fine alla vita di un cane o di un gatto in

	modo indolore da parte di un veterinario in condizioni di anestesia e analgesia prolungata, esclusivamente mediante medicinali veterinari, quando un veterinario o, per i cani adulti, uno specialista del comportamento stabilisce attraverso un esame fisico e comportamentale che la sofferenza fisica o psicologica grave o cronica di un animale non può essere efficacemente ridotta o evitata altrimenti;

Or. en

Emendamento 375
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
21. "alloggiamento": edifici o spazi all'aperto delimitati negli stabilimenti in cui sono detenuti cani e gatti;	21. "alloggiamento": edifici o spazi all'aperto delimitati negli stabilimenti in cui sono detenuti cani o gatti***, in modo temporaneo o permanente***;

Or. en

Emendamento 376
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
21. "alloggiamento": ***edifici o spazi all'aperto delimitati negli stabilimenti in cui sono detenuti*** cani e gatti;	21. "alloggiamento": ***locali chiusi, allestiti e attrezzati per l'alloggiamento temporaneo o permanente di*** cani e gatti;

Or. ro

Emendamento 377
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
22. "canile": struttura fisica contenente uno o più stabulari ***individuali*** per l'alloggiamento di cani;	22. "canile": struttura fisica contenente uno o più stabulari per l'alloggiamento di cani;

Or. en

Emendamento 378
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
22. "canile": struttura fisica contenente uno o più stabulari ***individuali*** per l'alloggiamento di cani;	22. "canile": struttura fisica contenente uno o più stabulari per l'alloggiamento di cani;

Or. en

Emendamento 379
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
23. "gattile": struttura fisica contenente uno o più stabulari ***individuali*** per l'alloggiamento di gatti;	23. "gattile": struttura fisica contenente uno o più stabulari per l'alloggiamento di gatti;

Or. en

Emendamento 380

Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
23. "gattile": struttura fisica contenente uno o più stabulari ***individuali*** per l'alloggiamento di gatti;	23. "gattile": struttura fisica contenente uno o più stabulari per l'alloggiamento di gatti;

Or. en

Emendamento 381
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
24. "addetto alla custodia degli animali": persona che si occupa dei cani e dei gatti allevati o detenuti in uno stabilimento;	24. "addetto alla custodia degli animali": persona che si occupa dei cani o dei gatti allevati o detenuti in uno stabilimento***, compresi volontari, tirocinanti e lavoratori a tempo parziale***;

Or. en

Emendamento 382
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
24. "addetto alla custodia degli animali": persona che si occupa ***dei*** cani ***e dei*** gatti ***allevati o detenuti in uno stabilimento***;	24. "addetto alla custodia degli animali": persona che si occupa ***di*** cani ***o*** gatti;

Or. en

Emendamento 383
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
24. "addetto alla custodia degli animali": persona che si occupa dei cani ***e*** dei gatti allevati o detenuti in uno stabilimento;	24. "addetto alla custodia degli animali": persona che si occupa dei cani ***o*** dei gatti allevati o detenuti in uno stabilimento;

Or. en

Emendamento 384
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "arricchimento": un materiale o una struttura nell'ambiente in cui vive l'animale, che presenta proprietà occupazionali o nutrizionali in grado di suscitare e soddisfare curiosità e comportamenti appetitivi o motivazione fisica;	25. "arricchimento": un materiale o una struttura nell'ambiente in cui vive l'animale, ***che apporta un senso di consapevolezza e affetto, e/o*** che presenta proprietà occupazionali o nutrizionali in grado di suscitare e soddisfare curiosità e comportamenti appetitivi o motivazione fisica;

Or. fr

Emendamento 385
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
26. "tenere alla catena": consiste nel legare un animale a un punto di ancoraggio al fine di trattenerlo nell'area desiderata;	26. "tenere alla catena": consiste nel legare un animale a un punto ***o a un oggetto*** di ancoraggio al fine di trattenerlo

	nell'area desiderata ***o di limitarne i movimenti***;

Or. en

Emendamento 386
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
26. "tenere alla catena": consiste nel legare un animale a un punto di ancoraggio al fine di trattenerlo nell'area desiderata;	26. "tenere alla catena": consiste nel legare un animale a un punto ***o a un oggetto*** di ancoraggio al fine di trattenerlo nell'area desiderata ***o di limitarne i movimenti***;

Or. en

Emendamento 387
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
26. "tenere alla catena": consiste nel legare un animale a un punto di ancoraggio al fine di trattenerlo nell'area desiderata;	26. "tenere alla catena": consiste nel legare un animale a un punto ***o a un oggetto*** di ancoraggio al fine di trattenerlo nell'area desiderata ***o di limitarne i movimenti***;

Or. en

Emendamento 388
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27. "contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura ***rigida*** usati per tenere cani ***e*** gatti in uno spazio circoscritto;	27. "contenitore": qualsiasi ***gabbia,*** cassa, box, alloggiamento o altra struttura ***amovibile*** usati per tenere cani ***o*** gatti in uno spazio circoscritto;

Or. en

Emendamento 389
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27. "contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per tenere cani e gatti in uno spazio circoscritto;	27. "contenitore": qualsiasi cassa***,*** ***gabbia***, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per tenere cani e gatti in uno spazio circoscritto;

Or. en

Emendamento 390
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27. "contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per tenere cani e gatti in uno spazio circoscritto;	27. "contenitore": qualsiasi cassa, box***,*** ***gabbia***, alloggiamento o altra struttura rigida usati per tenere cani o gatti in uno spazio circoscritto;

Or. en

Emendamento 391
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27. "contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per tenere cani ***e*** gatti in uno spazio circoscritto;	27. "contenitore": qualsiasi cassa, box***, gabbia***, alloggiamento o altra struttura rigida usati per tenere cani ***o*** gatti in uno spazio circoscritto;

Or. en

Emendamento 392
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27. "contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura ***rigida*** usati per tenere cani ***e*** gatti in uno spazio circoscritto;	27. "contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o struttura ***amovibile*** usati per tenere cani ***o*** gatti in uno spazio circoscritto;

Or. en

Emendamento 393
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
28. "animale da compagnia": ***un*** cane o ***un*** gatto ***destinato a essere detenuto da una famiglia per piacere personale e*** per compagnia;	28. "animale da compagnia": ***qualsiasi*** cane o gatto***, o altro animale idoneo e ammesso, da detenere*** per compagnia ***o a scopi ricreativi, come definito in un elenco ai sensi dell'articolo 5 bis***;

Or. en

Emendamento 394
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
28. "animale da compagnia": un cane o un gatto destinato a essere detenuto da una famiglia ***per piacere personale e*** per compagnia;	28. "animale da compagnia": un cane o un gatto***, o qualsiasi altro animale,*** destinato a essere detenuto da una famiglia per compagnia ***o scopi ricreativi***;

Or. en

Motivazione

Le specie future possono essere specificate nella normativa.

Emendamento 395
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	28 bis. "eutanasia": la pratica di porre fine alla vita di un cane o di un gatto in modo indolore da parte di un veterinario in condizioni di anestesia e analgesia prolungata, esclusivamente mediante medicinali veterinari, quando un veterinario o uno specialista del comportamento stabilisce mediante un esame fisico e comportamentale che la sofferenza fisica o psicologica grave o cronica di un animale non può essere efficacemente ridotta o evitata altrimenti;

Or. en

Emendamento 396
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	28 bis. "ibrido": qualsiasi progenie dalla prima alla quarta generazione dopo l'incrocio tra una specie selvatica e un cane o un gatto domestico, o tra tali ibridi e specie selvatiche, cani o gatti domestici o altri ibridi;

Or. en

Emendamento 397
Katarína Roth Neveďalová, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	28 bis. gli animali ad uso professionale sono considerati allevati in zone rurali per compiti specifici quali la conduzione del bestiame, la caccia, la guardiania, la ricerca e il soccorso;

Or. en

Emendamento 398
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
29. "proprietà responsabile": l'impegno del proprietario di un cane o di un gatto o del futuro proprietario di un cane o di un gatto a svolgere vari compiti volti a soddisfare le esigenze comportamentali, ambientali ***e*** fisiche del cane o del gatto e a	29. "proprietà responsabile": l'impegno del proprietario di un cane o di un gatto o del futuro proprietario di un cane o di un gatto a svolgere vari compiti volti a soddisfare le esigenze comportamentali, ambientali***,*** fisiche ***e relative alla salute*** del

prevenire i rischi che il cane o il gatto possono comportare per la comunità, per altri animali o per l'ambiente.	cane o del gatto e a prevenire i rischi che il cane o il gatto possono comportare per la comunità, per altri animali o per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 399
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
29. "proprietà responsabile": l'impegno del proprietario di un cane o di un gatto o del futuro proprietario di un cane o di un gatto a svolgere vari compiti volti a soddisfare le esigenze comportamentali, ambientali ***e*** fisiche del cane o del gatto e a prevenire i rischi che il cane o il gatto possono comportare per la comunità, per altri animali o per l'ambiente.	29. "proprietà responsabile": l'impegno del proprietario di un cane o di un gatto o del futuro proprietario di un cane o di un gatto a svolgere vari compiti volti a soddisfare le esigenze comportamentali, ambientali***,*** fisiche ***e relative alla salute*** del cane o del gatto e a prevenire i rischi che il cane o il gatto possono comportare per la comunità, per altri animali o per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 400
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
29. "proprietà responsabile": l'impegno del proprietario di un cane o di un gatto o del futuro proprietario di un cane o di un gatto a svolgere vari compiti volti a soddisfare le esigenze comportamentali, ambientali ***e*** fisiche del cane o del gatto e a prevenire i rischi che il cane o il gatto possono comportare per la comunità, per altri animali o per l'ambiente.	29. "proprietà responsabile": l'impegno del proprietario di un cane o di un gatto o del futuro proprietario di un cane o di un gatto a svolgere vari compiti volti a soddisfare le esigenze comportamentali, ambientali***,*** fisiche ***e relative alla salute*** del cane o del gatto e a prevenire i rischi che il cane o il gatto possono comportare per la comunità, per altri animali o per

l'ambiente.

Or. en

Emendamento 401
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	29 bis. "cani impiegati in attività lavorative o professionali specifiche": gli animali che, selezionati per le loro caratteristiche fisiche, istintive e caratteriali, sono addestrati per assistere le persone in una attività regolamentata o in un compito specifico, come quelli utilizzati nella caccia, nel lavoro, nel pascolo, nel salvataggio, nel soccorso, a fini sportivi, dalle autorità di contrasto, nonché gli animali da assistenza, da guida o utilizzati in zooterapia o altri il cui impiego è disciplinato dalla legislazione nazionale e/o regionale e non dovrebbe essere interessato dal presente regolamento.

Or. es

Emendamento 402
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	29 bis. "eutanasia": la pratica di porre fine alla vita di un cane o di un gatto in modo indolore da parte di un veterinario in condizioni di anestesia e analgesia prolungata, esclusivamente mediante medicinali veterinari, quando un

veterinario o, per i cani adulti, uno specialista del comportamento stabilisce attraverso un esame fisico e comportamentale che la sofferenza fisica o psicologica grave o cronica dell'animale non può essere efficacemente ridotta o evitata altrimenti;

Or. en

Emendamento 403
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	29 bis. "eutanasia": la pratica di porre fine alla vita di un cane o di un gatto in modo indolore da parte di un veterinario in condizioni di anestesia e analgesia prolungata, esclusivamente mediante medicinali veterinari, quando un veterinario o uno specialista del comportamento stabilisce mediante un esame fisico e comportamentale che la sofferenza fisica e fisiologica grave e cronica di un animale non può essere efficacemente ridotta o evitata altrimenti;

Or. en

Emendamento 404
Alexander Bernhuber, Stefan Köhler, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	29 bis. "azienda agricola": un'unità tecnico-economica soggetta a un sistema di gestione unificato che svolge, come attività primaria o secondaria, attività

agricole nel territorio economico dell'Unione, conformemente all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018.

Or. en

Emendamento 405
Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	29 bis. "cani impiegati in attività lavorative o professionali specifiche": gli animali che, selezionati per le loro caratteristiche fisiche, istintive e caratteriali, sono addestrati per assistere le persone in una attività regolamentata o in un compito specifico, come quelli utilizzati nella caccia, nel lavoro, nel pascolo, nel salvataggio, nel soccorso, a fini sportivi, dalle autorità di contrasto, nonché gli animali da assistenza, da guida o utilizzati in zooterapia che sono stati addestrati in centri o da professionisti specializzati per l'accompagnamento, la guida e l'assistenza di persone con diversità funzionali.

Or. es

Motivazione

Existe una casuística singular manifiesta constituida por aquellos animales que desempeñan funciones de auxilio a determinadas actividades humanas de interés general, y que presentan particularidades que recomienda su exclusión del presente reglamento, por contradecir algunos de los preceptos que garantizan su utilidad pública:- Sus funciones responden a capacidades y habilidades especiales, que les dotan para el desempeño efectivo, y que sólo pueden preservarse mediante líneas genéticas. Es el caso de los perros físicamente dotados para los trabajos de rescate (salto, escalada…), el de los perros de caza o pastores (su tamaño les protege de riesgos en el desarrollo de controles poblacionales, entre otros)…-

Sus condiciones de trabajo no son asimilables a las circunstancias de bienestar del resto de perros y gatos, pues, como ocurre con los destinados a fines científicos, necesariamente se ven sometidos a situaciones de mayor estrés o riesgo en bien del interés público y general (perros destinados a la detección de explosivos, rescate de personas…)

Emendamento 406
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente capo non si ***applica agli stabilimenti seguenti***:	***Gli articoli 9, 12 e 16*** non si ***applicano a***:

Or. en

Emendamento 407
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 4 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 408
Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

– stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 409
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 410
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 411
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 412
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 413
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 414
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 415
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilimenti di allevamento che detengono fino a ***tre*** cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di ***due*** cucciolate per stabilimento e anno civile;	– stabilimenti di allevamento ***di piccole dimensioni*** che detengono fino a ***cinque*** cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di ***quattro*** cucciolate per stabilimento e anno civile***, purché si attengano ai principi fondamentali in materia di benessere degli animali***;

Or. en

Emendamento 416
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilimenti di allevamento che detengono fino a ***tre*** cagne o gatte fattrici ***e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile***;	– stabilimenti di allevamento che detengono fino a ***dieci*** cagne o ***30*** gatte fattrici;

Or. en

Emendamento 417
Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilimenti di allevamento che detengono fino a ***tre*** cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di ***due*** cucciolate per stabilimento e anno civile;	– stabilimenti di allevamento che detengono fino a ***quattro*** cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di ***tre*** cucciolate per stabilimento e anno civile;

Or. es

Motivazione

En el caso de los animales destinados a actividades específicas, de trabajo o profesionales, sus funciones responden a capacidades y habilidades especiales que les dotan para el desempeño efectivo, capacidades que a su vez se deben en gran medida a facultades físicas definidas genéticamente, y que sólo pueden preservarse mediante la conservación y cuidado de determinadas líneas genéticas. Es el caso de los perros físicamente dotados para los trabajos de rescate (salto, escalada…), el de los perros de caza o pastores (su tamaño les protege de riesgos en el desarrollo de controles poblacionales), pero también el de los perros destinados a zooterapia con niños, o a la detección de trufas, drogas o explosivos, entre otros. Esta capacidad de preservación genética, máxime cuando se desarrolla en beneficio o interés general, no debe verse afectada por las disposiciones reglamentarias,

Emendamento 418
Peter Agius

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilimenti di allevamento ***che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e*** che producono in totale non più di ***due*** cucciolate per stabilimento e anno civile;	– stabilimenti di allevamento che producono in totale non più di ***tre*** cucciolate per stabilimento e anno civile;

Or. en

Emendamento 419
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile;	– stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile;

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento, come indicato all'articolo 4, fissa una soglia di oltre tre cagne fattrici e due cucciolate per anno civile per gli stabilimenti di allevamento. Sebbene l'istituzione di tale soglia abbia l'intento di garantire pratiche di allevamento responsabili, la sua applicazione nella definizione attuale avrà conseguenze significative e non intenzionali per una vasta gamma di proprietari di cani che non sono allevatori commerciali. Ciò include cacciatori, agricoltori e privati che si impegnano in attività di allevamento occasionali o su piccola scala.

Emendamento 420
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilimenti di allevamento che detengono fino a ***tre*** cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di ***due*** cucciolate per stabilimento e anno civile;	– stabilimenti di allevamento che detengono fino a ***cinque*** cagne o ***20*** gatte fattrici e che producono in totale non più di ***quattro*** cucciolate per stabilimento e anno civile;

Or. en

Emendamento 421
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– stabilimenti di allevamento che superano la soglia fissata per gli stabilimenti di piccole dimensioni sono soggetti a prescrizioni rafforzate in materia di benessere, tra cui ispezioni veterinarie e limiti di riproduzione pari a non più di tre cucciolate per femmina da riproduzione ogni due anni;

Or. en

Emendamento 422
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– stabilimenti di allevamento rurali possono seguire calendari di ispezione e obblighi di comunicazione semplificati, a condizione che rispettino le norme in materia di benessere e attuino pratiche di verifica interna. Gli Stati membri forniscono orientamenti agli allevatori rurali per aiutarli a soddisfare le esigenze normative.

Or. en

Emendamento 423
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 4 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono	***soppresso***

non più di tre cani o non più di sei gatti;

Or. de

Emendamento 424
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;	***soppresso***

Or. ro

Motivazione

Occorre eliminare gradualmente la vendita di cani e gatti detenuti in negozi di animali. Gli animali che possono essere venduti dai negozi di animali dovrebbero essere affidati a famiglie temporanee e promossi nel negozio tramite materiale fotografico o video.

Emendamento 425
Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 426
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 427
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 428
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 429
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 430
Katarína Roth Neveďalová, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I negozi di animali da compagnia di qualsiasi dimensione non dovrebbero essere esentati dagli obblighi di cui al presente regolamento.

Emendamento 431
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 432
Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 433
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– rifugi che, in un qualsiasi momento, detengono ***non più di 10*** cani o ***non più di*** 20 gatti.	– rifugi che, in un qualsiasi momento, detengono ***in totale fino a 15*** cani o 20 gatti ***o qualsiasi casa affidataria sono soggetti solo agli obblighi di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 12, paragrafi 3, 4 e 7, all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b), b bis) e d), all'articolo 14, paragrafi 2, 3, 4 e 6, e all'articolo 15***.

Or. en

Emendamento 434
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– rifugi che, in un qualsiasi momento, detengono non più di 10 cani o non più di	– rifugi ***o case affidatarie*** che, in un qualsiasi momento, detengono non più di

20 gatti.	10 cani o non più di 20 gatti.

Or. en

Emendamento 435
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– rifugi che, in un qualsiasi momento, detengono non più di 10 cani o non più di 20 gatti.	– rifugi ***o case affidatarie*** che, in un qualsiasi momento, detengono non più di 10 cani o non più di 20 gatti.

Or. en

Emendamento 436
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 4 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– strutture adibite alla stabulazione di animali impiegati in attività lavorative o professionali specifiche, tra cui la caccia, il pascolo, la sicurezza e il salvataggio, tra le altre;

Or. es

Emendamento 437
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

stabilimenti di allevamento esentati a norma del precedente trattino 1 che hanno volontariamente notificato la loro attività alle autorità competenti a norma dell'articolo 7, comma 1 bis.

Or. en

Motivazione

Ciò consente agli allevatori di sottoporsi al regolamento su base volontaria.

Emendamento 438
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 4 – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– proprietari di cani impiegati in attività specifiche che donano cani all'interno dei propri Stati membri per sostenere il mantenimento o il miglioramento della diversità genetica all'interno dei loro gruppi di riproduzione, senza cercare alcun beneficio economico.

Or. es

Emendamento 439
Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– strutture adibite alla stabulazione di animali impiegati in attività lavorative o professionali specifiche;

Or. es

Motivazione

En el caso de los animales destinados a actividades específicas, de trabajo o profesionales, sus funciones responden a capacidades y habilidades especiales que les dotan para el desempeño efectivo, capacidades que a su vez se deben en gran medida a facultades físicas definidas genéticamente, y que sólo pueden preservarse mediante la conservación y cuidado de determinadas líneas genéticas. Es el caso de los perros físicamente dotados para los trabajos de rescate (salto, escalada…), el de los perros de caza o pastores (su tamaño les protege de riesgos en el desarrollo de controles poblacionales), pero también el de los perros destinados a zooterapia con niños, o a la detección de trufas, drogas o explosivos, entre otros. Esta capacidad de preservación genética, máxime cuando se desarrolla en beneficio o interés general, no debe verse afectada por las disposiciones reglamentarias,

Emendamento 440
Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I proprietari di cani impiegati in attività specifiche che donano cani all'interno dei propri Stati membri per sostenere il mantenimento o il miglioramento della diversità genetica all'interno dei loro gruppi di riproduzione, senza cercare alcun beneficio economico, e che superano la soglia di cui all'articolo 4 devono essere esentati dai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, agli articoli 7 e 8, all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafi 1 e 7, all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 16. Tutte le donazioni devono essere riesaminate periodicamente dalle autorità competenti per garantire che siano in linea con l'obiettivo previsto di migliorare la diversità genetica all'interno del gruppo di riproduzione e che non siano effettuate a fini commerciali o non autorizzati.

Or. es

Motivazione

En el caso de los animales destinados a actividades específicas, de trabajo o profesionales, sus funciones responden a capacidades y habilidades especiales que les dotan para el desempeño efectivo, capacidades que a su vez se deben en gran medida a facultades físicas definidas genéticamente, y que sólo pueden preservarse mediante la conservación y cuidado de determinadas líneas genéticas. Es el caso de los perros físicamente dotados para los trabajos de rescate (salto, escalada…), el de los perros de caza o pastores (su tamaño les protege de riesgos en el desarrollo de controles poblacionales), pero también el de los perros destinados a zooterapia con niños, o a la detección de trufas, drogas o explosivos, entre otros. Esta capacidad de preservación genética, máxime cuando se desarrolla en beneficio o interés general, no debe verse afectada por las disposiciones reglamentarias,

Emendamento 441
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Divieto di negozi di animali non specializzati nell'allevamento, nell'addestramento o nella custodia di animali
	Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà vietata la vendita di cani e gatti nei negozi di animali non specializzati nell'allevamento, nell'addestramento o nella custodia di animali.

Or. fr

Emendamento 442
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi applicano	Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili ***degli animali da***

i principi seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento:	***compagnia e/o*** dei rifugi applicano i principi seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento ***o abitazione***:

Or. en

Emendamento 443
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori e ***le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi*** applicano i principi seguenti per quanto riguarda i cani ***e*** i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento:	Gli operatori e ***gli addetti alla custodia degli animali*** applicano i principi seguenti per quanto riguarda i cani ***o*** i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento:

Or. en

Emendamento 444
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta nutrizione e idratazione;	(a) cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta ***e adeguata*** nutrizione e idratazione;

Or. en

Emendamento 445
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta nutrizione e idratazione;	(a) cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta ***e adeguata*** nutrizione e idratazione;

Or. en

Emendamento 446
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta nutrizione e idratazione;	(a) cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta ***e adeguata*** nutrizione e idratazione;

Or. en

Emendamento 447
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta nutrizione e idratazione;	(a) cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta ***e adeguata*** nutrizione e idratazione;

Or. en

Emendamento 448
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta nutrizione e idratazione;	(a) cani e gatti ricevono acqua ***pulita*** e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta nutrizione e idratazione;

Or. en

Emendamento 449
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico confortevole, in particolare in termini di spazio, temperatura e facilità di movimento;	(b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico ***sicuro e*** confortevole, in particolare in termini di spazio, ***qualità dell'aria, umidità, luce,*** temperatura***, protezione dalle condizioni climatiche avverse*** e facilità ***e libertà*** di movimento;

Or. en

Emendamento 450
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico confortevole, in particolare in termini di spazio, temperatura e ***facilità*** di movimento;	(b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico ***adeguato, sicuro e*** confortevole, in particolare in termini di spazio, ***qualità dell'aria,*** temperatura***, luce, protezione dalle condizioni climatiche avverse*** e ***libertà*** di movimento;

Or. en

Emendamento 451
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico confortevole, in particolare in termini di spazio, temperatura e ***facilità*** di movimento;	(b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico ***adeguato,*** confortevole ***e sicuro***, in particolare in termini di spazio, ***qualità dell'aria,*** temperatura***, luce, protezione dalle condizioni climatiche avverse*** e ***libertà*** di movimento;

Or. en

Emendamento 452
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico confortevole, in particolare in termini di spazio, temperatura e facilità di movimento;	(b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico ***sicuro e*** confortevole, in particolare in termini di spazio, temperatura***, disponibilità di luce naturale*** e facilità di movimento***, che evita il sovraffollamento e fornisce loro spazi sicuri per nascondersi***;

Or. en

Emendamento 453
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico confortevole, in particolare in termini di spazio, temperatura e facilità di movimento;	(b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico ***adeguato, pulito e*** confortevole, in particolare in termini di spazio, temperatura***, luce, qualità dell'aria*** e facilità di movimento;

Or. en

Emendamento 454
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico confortevole, in particolare in termini di spazio, temperatura e facilità di movimento;	b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico confortevole ***e adeguatamente igienico***, in particolare in termini di spazio, temperatura e facilità di movimento;

Or. fr

Emendamento 455
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) cani e gatti sono tenuti al sicuro, puliti e in buona salute prevenendo malattie, disturbi funzionali, lesioni e dolore, in particolare a causa di pratiche di gestione, manipolazione o di mutilazioni;	(c) cani e gatti sono tenuti al sicuro, puliti e in buona salute prevenendo ***e ove necessario curando efficacemente*** malattie, disturbi funzionali, lesioni e dolore, in particolare a causa di pratiche di gestione, manipolazione***, allevamento*** o di mutilazioni;

Or. en

Emendamento 456
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) cani e gatti sono tenuti al sicuro, puliti e in buona salute prevenendo malattie, disturbi funzionali, lesioni e dolore, in particolare a causa di pratiche di gestione, manipolazione o di mutilazioni;	c) cani e gatti sono tenuti al sicuro, puliti e in buona salute prevenendo malattie, disturbi funzionali, lesioni e dolore ***fisico o mentale***, in particolare a causa di pratiche di gestione, manipolazione o di mutilazioni;

Or. fr

Emendamento 457
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) cani e gatti sono tenuti al sicuro, puliti e in buona salute prevenendo malattie, disturbi funzionali, lesioni e dolore, in particolare a causa di pratiche di gestione, manipolazione o di mutilazioni;	(c) cani e gatti sono tenuti al sicuro, puliti e in buona salute prevenendo malattie, disturbi funzionali, lesioni e dolore, in particolare a causa di pratiche di gestione, manipolazione***, allevamento*** o di mutilazioni;

Or. en

Emendamento 458
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) cani e gatti sono tenuti in modo da ottimizzare il loro stato mentale prevenendo o riducendo le esperienze	(e) cani e gatti sono tenuti in modo da ottimizzare il loro stato mentale prevenendo o riducendo le esperienze

negative in termini di ***tempo*** e intensità, nonché massimizzando le opportunità di esperienze positive in termini di ***tempo*** e intensità nei diversi ambiti di cui alle lettere da a) a d).	negative in termini di ***durata*** e intensità, nonché massimizzando le opportunità di esperienze positive in termini di ***durata*** e intensità***, prevenendo lo sviluppo di comportamenti anomali ripetitivi e di altri comportamenti indicativi di condizioni negative di benessere degli animali e tenendo in considerazione le esigenze del singolo cane o gatto*** nei diversi ambiti di cui alle lettere da a) a d).

Or. en

Emendamento 459
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) cani e gatti sono tenuti in modo da ottimizzare il loro stato mentale prevenendo o riducendo le esperienze negative in termini di tempo e intensità, nonché massimizzando le opportunità di esperienze positive in termini di tempo e intensità nei diversi ambiti di cui alle lettere da a) a d).	(e) cani e gatti sono tenuti in modo da ottimizzare il loro stato mentale prevenendo o riducendo le esperienze negative in termini di tempo e intensità***, prevenendo lo sviluppo di comportamenti anomali ripetitivi e di altri comportamenti indicativi di condizioni negative di benessere degli animali***, nonché massimizzando le opportunità di esperienze positive in termini di tempo e intensità nei diversi ambiti di cui alle lettere da a) a d)***, secondo le singole esigenze basate su età e condizioni di salute***.

Or. en

Emendamento 460
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Elenco positivo
	Entro [OP: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione adotta atti delegati, sulla base di una valutazione d'impatto, per stabilire un elenco di specie animali di cui è autorizzata l'immissione sul mercato e la detenzione come animali da compagnia. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23. L'elenco delle specie animali di cui è autorizzata l'immissione sul mercato e la detenzione come animali da compagnia ha i seguenti obiettivi: a. garantire norme minime in materia di benessere degli animali, nonché la salute e il benessere degli animali all'interno dell'Unione; b. ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza pubblica; c. ridurre al minimo i rischi relativi all'introduzione e diffusione all'interno dell'Unione di specie esotiche invasive; d. tutelare le specie della fauna selvatica e la loro conservazione; e. instaurare e mantenere il corretto funzionamento e l'armonizzazione del mercato interno;
	Al fine di proteggere il benessere degli animali di cui al presente articolo e garantirne la tracciabilità, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 23, atti delegati riguardanti: a. principi in materia di benessere, b. obblighi di notifica, c. obblighi di proprietà responsabile, d. competenza degli addetti alla custodia, e. prescrizioni in materia di alimentazione e idratazione, f. alloggiamento, g. prescrizioni sanitarie, h. esigenze comportamentali, i. pratiche dolorose, j. creazione di banche dati.
	Almeno ogni cinque anni la Commissione procede a un riesame completo degli elenchi di cui al presente articolo. A seguito del riesame stabilisce ulteriori

	taxa da includere negli elenchi e li aggiorna, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e tenendo in considerazione gli aspetti relativi al benessere degli animali nonché gli impatti sociali, sanitari e ambientali.

Or. en

Emendamento 461
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prescrizioni generali in materia di benessere ***di*** cani e gatti	Prescrizioni generali in materia di benessere ***degli animali e obblighi relativi a*** cani e gatti

Or. en

Emendamento 462
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi sono responsabili del benessere di cani e gatti detenuti sotto il loro controllo e della riduzione al minimo dei rischi per il benessere di tali animali.	1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili ***degli animali da compagnia e/o*** dei rifugi sono responsabili del benessere di cani e gatti detenuti sotto il loro controllo e della riduzione al minimo dei rischi per il benessere di tali animali.

Or. en

Emendamento 463

Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori e ***le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi*** sono responsabili del benessere di cani ***e*** gatti detenuti sotto il loro controllo e della ***riduzione al minimo*** dei rischi per il benessere di tali animali.	1. Gli operatori e ***gli addetti alla custodia degli animali*** sono responsabili del benessere di cani ***o*** gatti detenuti sotto il loro controllo e della ***prevenzione*** dei rischi per il benessere di tali animali.

Or. en

Emendamento 464
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori e gli addetti alla custodia degli animali non abbandonano i cani o i gatti.

Or. en

Emendamento 465
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori e i proprietari degli animali da compagnia non abbandonano i cani o i gatti.

Or. en

Emendamento 466
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori e gli addetti alla custodia degli animali non abbandonano i cani o i gatti.

Or. en

Emendamento 467
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori non abbandonano i cani o i gatti.

Or. en

Emendamento 468
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano manipolati da un numero adeguato di addetti alla custodia degli animali che possiedono le capacità e le competenze di cui all'articolo 9.	2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano manipolati da un numero adeguato di addetti alla custodia degli animali che possiedono le capacità e le competenze di cui all'articolo 9. ***È presente almeno un addetto alla custodia degli animali ogni tre cani o gatti con cucciolate.***

Or. en

Emendamento 469
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano manipolati da ***un numero adeguato di*** addetti alla custodia degli animali che possiedono le capacità e le competenze di cui all'articolo 9.	2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano manipolati da addetti alla custodia degli animali che possiedono le capacità e le competenze di cui all'articolo 9***, secondo un rapporto di un addetto alla custodia ogni tre cagne o gatte fattrici che producono cucciolate contemporaneamente***.

Or. en

Emendamento 470
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano manipolati da un numero adeguato di addetti alla custodia degli animali che possiedono le capacità e le competenze di cui all'articolo 9.	2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano manipolati da un numero adeguato di addetti alla custodia degli animali che possiedono le capacità e le competenze di cui all'articolo 9 ***e che sono in grado di rispondere alle esigenze di benessere di cani e gatti***.

Or. en

Emendamento 471
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano manipolati da ***un numero adeguato di*** addetti alla custodia degli animali ***che possiedono le capacità e le competenze di cui all'articolo 9***.	2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano manipolati da addetti alla custodia degli animali.

Or. en

Emendamento 472
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nel caso delle case affidatarie la responsabilità è dell'operatore per conto del quale sono detenuti i cani o i gatti. Tali operatori, in un qualsiasi momento, non collocano più di un totale di cinque cani o gatti o una cucciolata con o senza madre in una casa affidataria e forniscono alla famiglia affidataria informazioni adeguate sulle prescrizioni e sugli obblighi in materia di benessere degli animali, nonché sulle esigenze individuali dei cani o dei gatti, e garantiscono e verificano che nelle case affidatarie siano rispettati i pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 473
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Al fine di prendersi cura degli animali senza comprometterne la salute o il benessere, deve essere previsto un rapporto di un addetto alla custodia degli animali ogni tre animali che producono cucciolate contemporaneamente.

Or. en

Emendamento 474
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli operatori garantiscono il benessere dei cani e dei gatti sotto la propria responsabilità monitorando gli indicatori basati sugli animali e adottando le misure appropriate sulla base dei risultati di tale monitoraggio.

Or. en

Emendamento 475
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che

integrano il presente regolamento stabilendo indicatori basati sugli animali.

Or. en

Emendamento 476
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le strategie di riproduzione non diano luogo a genotipi e fenotipi con effetti nocivi sul benessere di cani e gatti o dei loro discendenti.	Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le strategie di riproduzione ***diano priorità alla salute e al benessere degli animali e*** non diano luogo a genotipi e fenotipi con effetti nocivi sul benessere di cani e gatti o dei loro discendenti ***o associati a tali effetti***.

Or. en

Emendamento 477
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le strategie di riproduzione non diano luogo a genotipi e fenotipi ***con*** effetti nocivi sul benessere di cani ***e*** gatti o dei loro discendenti.	Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le strategie di riproduzione non diano luogo a genotipi e fenotipi ***associati a*** effetti nocivi sul benessere di cani ***o*** gatti o dei loro discendenti.

Or. en

Emendamento 478

Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sono vietati l'allevamento, l'importazione, la pubblicità e l'uso a fini di esposizione e competizione di animali che presentano caratteristiche estreme e/o sono maggiormente a rischio di sviluppare la sindrome oculare brachicefalica (BOS) e la sindrome ostruttiva brachicefalica delle vie aeree (BOAS).

Or. en

Emendamento 479
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli operatori degli stabilimenti di allevamento non utilizzano per la riproduzione cani o gatti in cui sono presenti tratti conformazionali eccessivi che comportano un rischio elevato di effetti nocivi sul benessere di tali cani o gatti o della loro progenie.

Or. en

Emendamento 480
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli operatori degli stabilimenti di allevamento non utilizzano per la riproduzione cani o gatti in cui sono presenti tratti conformazionali eccessivi che comportano un rischio elevato di effetti nocivi sul benessere di tali cani o gatti o della loro progenie.

Or. en

Emendamento 481
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli operatori degli stabilimenti di allevamento non utilizzano per la riproduzione cani o gatti in cui sono presenti tratti conformazionali eccessivi che comportano un rischio elevato di effetti nocivi sul benessere di tali cani o gatti o della loro progenie.

Or. en

Emendamento 482
Salvatore De Meo, Manuela Ripa

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	È vietata la riproduzione di cani o gatti brachicefali in cui sono presenti tratti estremi che causano sofferenza e comportano un rischio elevato di effetti nocivi sul benessere di tali animali.

Or. en

Emendamento 483
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	È vietata la riproduzione per la produzione di ibridi.

Or. en

Emendamento 484
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento aggiungendo le caratteristiche dei genotipi e dei fenotipi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i tratti conformazionali eccessivi di cui al paragrafo 2 dello stesso che sono esclusi dalla riproduzione, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e degli impatti sociali ed economici. Gli atti delegati relativi ai tratti conformazionali eccessivi sono adottati entro il 1º luglio 2030.

Or. en

Emendamento 485
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole ***o*** tra nonni e nipoti.	Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole***,*** tra nonni e nipoti***, tra fratelli e sorelle o tra fratellastri e sorellastre***.

Or. en

Emendamento 486
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole ***o*** tra nonni e nipoti.	Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole***,*** tra nonni e nipoti***, tra fratelli e sorelle o tra fratellastri e sorellastre***.

Or. en

Emendamento 487
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole o tra nonni e nipoti.	Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole***, tra fratelli e sorelle, tra fratellastri e sorellastre*** o tra nonni e nipoti.

Or. en

Emendamento 488
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole o tra nonni e nipoti.	Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole***, tra fratelli e sorelle, tra fratellastri e sorellastre*** o tra nonni e nipoti.

Or. en

Emendamento 489
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole o tra nonni e nipoti.	Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole***, tra fratelli e sorelle, tra fratellastri e sorellastre*** o tra nonni e nipoti.

Or. en

Motivazione

Vietare la riproduzione o l'accoppiamento tra fratelli aiuta a ridurre la riproduzione in consanguineità e il rischio di alterazioni genetiche che possono provocare danni alla salute e al benessere degli animali.

Emendamento 490
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole o tra ***nonni e nipoti***.	Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole o tra ***fratelli e sorelle***.

Or. fr

Emendamento 491
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	È vietata la riproduzione per la produzione di ibridi.

Or. en

Emendamento 492
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	È vietata la riproduzione per la produzione di ibridi.

Or. en

Emendamento 493
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente paragrafo non osta alla selezione e alla riproduzione di cani e	***soppresso***

gatti brachicefali, a condizione che i programmi di selezione o riproduzione riducano al minimo le conseguenze negative che i tratti brachicefali hanno sul benessere.

Or. en

Emendamento 494
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente paragrafo non osta alla selezione e alla riproduzione di cani e gatti brachicefali, a condizione che i programmi di selezione o riproduzione riducano al minimo le conseguenze negative che i tratti brachicefali hanno sul benessere.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 495
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente paragrafo non osta alla selezione e alla riproduzione di cani e gatti brachicefali, a condizione che i programmi di selezione o riproduzione riducano al minimo le conseguenze negative che i tratti brachicefali hanno sul benessere.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 496
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente paragrafo non osta alla selezione e alla riproduzione di cani e gatti brachicefali, a condizione che i programmi di selezione o riproduzione riducano al minimo le conseguenze negative che i tratti brachicefali hanno sul benessere.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 497
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente paragrafo non osta alla selezione e alla riproduzione di cani ***e*** gatti brachicefali***, a condizione che i programmi di selezione o riproduzione riducano al minimo le conseguenze negative che i tratti brachicefali hanno sul*** benessere.	***È vietata la*** riproduzione di cani ***o*** gatti brachicefali ***in cui sono presenti tratti estremi, ad esempio quando la forma, la struttura o l'aspetto del corpo di un animale possono avere effetti negativi sulla sua salute e sul suo*** benessere***, causandogli sofferenza. A tali razze è inoltre vietato partecipare a esposizioni e concorsi o essere utilizzate come oggetti di scena sui social media o nei contenuti di marketing.***

Or. en

Emendamento 498
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente paragrafo non osta alla selezione e alla riproduzione di cani e gatti brachicefali, a condizione che i programmi di selezione o riproduzione ***riducano al minimo*** le conseguenze negative che i tratti brachicefali hanno sul benessere.	Il presente paragrafo non osta alla selezione e alla riproduzione di cani e gatti brachicefali, a condizione che i programmi di selezione o riproduzione ***siano in grado di escludere*** le conseguenze negative che i tratti brachicefali hanno sul benessere.

Or. de

Emendamento 499
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'inseminazione artificiale non può essere utilizzata come opzione standard o al fine di superare problemi dovuti all'incapacità dei cani o dei gatti di accoppiarsi e concepire naturalmente. Può essere considerata solo in via eccezionale, ad esempio per aumentare la variabilità genetica, e deve essere eseguita solo da un veterinario. È sempre vietata l'inseminazione intrauterina tramite intervento chirurgico.

Or. en

Emendamento 500
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento non osta

all'allevamento e alla riproduzione delle razze che presentano sovratipi, purché vengano rispettati gli standard ufficiali definiti per tali razze e la loro trasmissione non influisca negativamente sul benessere dell'animale.

Or. fr

Emendamento 501
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	È vietata la riproduzione di cani o gatti brachicefali in cui sono presenti tratti estremi, ad esempio quando la forma, la struttura o l'aspetto del corpo di un animale possono avere effetti negativi sulla sua salute e sul suo benessere, causandogli sofferenza.

Or. en

Emendamento 502
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	È vietata la riproduzione di cani o gatti in cui sono presenti tratti conformazionali eccessivi che comportano un rischio elevato di effetti nocivi per tali cani o gatti o per la loro progenie.

Or. en

Emendamento 503
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai cani o gatti brachicefali che presentano tali caratteristiche estreme è vietato partecipare a esposizioni o concorsi.

Or. en

Emendamento 504
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Si applica un divieto di commercializzazione di cani o gatti brachicefali che presentano tali caratteristiche estreme.

Or. en

Emendamento 505
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'inseminazione artificiale non deve essere utilizzata come opzione standard o al fine di superare problemi dovuti all'incapacità dei cani o dei gatti di accoppiarsi e concepire naturalmente. Può essere considerata solo in via eccezionale, ad esempio per aumentare la

	variabilità genetica, e deve essere eseguita solo da un veterinario.

Or. en

Emendamento 506
Alexander Bernhuber, Stefan Köhler, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il presente articolo per quanto riguarda i criteri specifici che gli operatori devono soddisfare nell'elaborazione delle strategie di riproduzione per rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 3, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché degli impatti sociali, economici e ambientali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 507
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il presente articolo per quanto riguarda i criteri specifici che gli operatori devono soddisfare nell'elaborazione delle strategie di riproduzione per rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 3, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità	4. ***Entro [OP: inserire la data corrispondente a sei mesi dopo l'entrata in vigore], la*** Commissione ***adotta*** atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il presente articolo per quanto riguarda i criteri specifici che gli operatori devono soddisfare nell'elaborazione delle strategie di riproduzione per rispettare le prescrizioni

europea per la sicurezza alimentare nonché degli impatti sociali, ***economici e*** ambientali.	di cui al paragrafo 3, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché degli impatti sociali, ambientali ***e di salute pubblica***.

Or. en

Emendamento 508
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Si applica un sistema di certificazione della salute e del benessere che tiene conto di tutte le particolarità di ciascuna razza e delle caratteristiche estreme.

Or. en

Emendamento 509
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento aggiungendo le caratteristiche dei genotipi e dei fenotipi e i tratti conformazionali eccessivi di cui al presente articolo che vanno esclusi dalla riproduzione, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e degli impatti sociali ed economici. Tali atti delegati sono adottati entro il 1° luglio 2028.

Or. en

Emendamento 510
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo le informazioni seguenti:	Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi***, nonché le persone fisiche responsabili dell'allevamento,*** notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 511
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori ***e le persone fisiche o giuridiche responsabili*** dei rifugi ***notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo le informazioni seguenti:***	Gli operatori ***degli stabilimenti di allevamento e di vendita,*** dei rifugi ***o delle case affidatarie sono registrati conformemente all'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429 prima dell'inizio di tali attività.***

Or. en

Motivazione

La registrazione degli stabilimenti da parte degli operatori costituisce già un obbligo conformemente al regolamento (UE) 2016/429 - normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 512
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori ***e le persone fisiche o giuridiche responsabili*** dei rifugi ***notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo le informazioni seguenti:***	Gli operatori ***degli stabilimenti di allevamento e di vendita,*** dei rifugi ***o delle case affidatarie sono registrati conformemente all'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429 prima dell'inizio di tali attività.***

Or. en

Emendamento 513
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'identità, il nome e l'indirizzo dell'operatore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 514
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'identità, il nome e l'indirizzo dell'operatore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 515
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'identità, il nome e l'indirizzo dell'operatore;	(a) l'identità, il nome***, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail*** e l'indirizzo ***postale*** dell'operatore ***e di uno o più addetti alla custodia degli animali***;

Or. en

Emendamento 516
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'ubicazione dello stabilimento;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La registrazione degli stabilimenti da parte degli operatori costituisce già un obbligo conformemente al regolamento (UE) 2016/429 - normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 517
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'ubicazione dello stabilimento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 518
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento, negozio di animali da compagnia o rifugio;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La registrazione degli stabilimenti da parte degli operatori costituisce già un obbligo conformemente al regolamento (UE) 2016/429 - normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 519
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento, negozio di animali da compagnia o rifugio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 520
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento, ***negozio di animali da compagnia o*** rifugio;	(c) il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento, ***di vendita o di ricerca, casa affidataria,*** rifugio ***o canile o gattile***;

Or. en

Emendamento 521
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento, ***negozio di animali da compagnia o*** rifugio;	(c) il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento ***o di vendita***, rifugio ***o casa affidataria***;

Or. en

Emendamento 522
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la specie e la razza, se del caso, degli animali detenuti nello stabilimento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 523
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la specie e la razza, se del caso, degli animali detenuti nello stabilimento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 524
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la specie ***e la razza, se del caso,*** degli animali detenuti nello stabilimento;	(d) la specie degli animali detenuti nello stabilimento;

Or. en

Emendamento 525
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) la razza dei cani o dei gatti detenuti nello stabilimento di allevamento;

Or. en

Motivazione

Per consentire l'esenzione dall'obbligo di cui al presente comma (come introdotto al comma 1 bis), le informazioni richieste a norma dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429 e del comma 1 del presente regolamento sono uniformi.

Emendamento 526
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) il numero massimo di animali che possono essere detenuti nello stabilimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 527
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) il numero massimo di animali che possono essere detenuti nello stabilimento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La registrazione degli stabilimenti da parte degli operatori costituisce già un obbligo conformemente al regolamento (UE) 2016/429 - normativa in materia di sanità animale.

Emendamento 528
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli stabilimenti di allevamento esentati a norma dell'articolo 4 possono notificare volontariamente la loro attività alle autorità competenti e quindi sottoporsi a tutti gli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Da leggere congiuntamente agli emendamenti all'articolo 4.

Emendamento 529
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) per gli stabilimenti di allevamento, il numero stimato di cucciolate da immettere sul mercato all'anno;

Or. en

Emendamento 530
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) per gli stabilimenti di allevamento, il numero stimato di cucciolate da immettere sul mercato all'anno.

Or. en

Emendamento 531
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) per gli stabilimenti di allevamento, il numero stimato di cucciolate da immettere sul mercato all'anno;

Or. en

Emendamento 532
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) i recapiti della persona fisica presso cui sono detenuti gli animali, e i dati di registrazione del rifugio o della casa affidataria con cui collaborano.

Or. en

Emendamento 533
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi informano l'autorità competente di:
	(a) eventuali cambiamenti nello stabilimento in questione in relazione agli elementi di cui al comma 1, lettera b);
	(b) l'eventuale cessazione delle attività dell'operatore o dello stabilimento interessato.

Or. en

Emendamento 534
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono usare le informazioni fornite in conformità dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429. In tal caso gli operatori sono esentati dall'obbligo di cui al primo comma, lettere a), b), c) e d), del presente

articolo.

Or. en

Emendamento 535
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli operatori notificano eventuali cambiamenti in relazione alle informazioni di cui al primo comma all'autorità competente.

Or. en

Emendamento 536
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorità competenti tengono un registro degli stabilimenti e a tal fine possono utilizzare il registro di cui all'articolo 101 del regolamento (UE) 2016/429 e lo rendono pubblico. Laddove vi siano contenute le informazioni di cui al primo e al secondo comma, gli operatori sono esentati dall'obbligo di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 537
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli operatori notificano all'autorità competente qualsiasi cessazione dell'attività, specificando un termine entro il quale l'attività deve essere chiusa, che non può superare un mese dalla cessazione, e fornendo anche informazioni sul destino degli animali.

Or. en

Emendamento 538
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'autorità competente tiene un registro degli stabilimenti e può utilizzare a tal fine il registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

Or. en